

PRETURA MONZA**29 APRILE 1993**

ESTENSORE: PADALINO

PARTI: FUNARI

(Avv. Bernardini De Pace,
Rossi, Merati)

RTI RETI TELEVISIVE ITALIANE

(Avv. Dotti, Bonomo, Favarò,
Cirillo)**Contratto di scrittura
artistica • Conclusione del •
Accettazione della proposta
• Condotta concludente •
Esclusione**

Al di fuori della fattispecie prevista dall'art. 1327, comma 1, cod. civ., la cui operatività è comunque circoscritta alle ipotesi di conclusione del contratto tra persone lontane, affinché una condotta assuma il significato di accettazione della proposta della controparte è necessario che esprima in modo assolutamente inequivoco, nel contesto in cui è inserita, la volontà di concludere il contratto.

**Contratto di scrittura
artistica • Inadempimento
del committente • Legittima
aspettativa dell'artista alla
diffusione del programma
televivo • Lesione**

Il rifiuto, della parte negoziale che possiede l'organizzazione necessaria per realizzare programmi televisivi, di consentire la prosecuzione del programma

al suo presentatore ed autore, pregiudica irrimediabilmente la legittima aspettativa di questo, connaturata alle prestazioni dedotte in contratto, di vedere diffusa con il mezzo televisivo la propria trasmissione, provocandogli l'oggettiva impossibilità di accrescere la propria notorietà presso il pubblico mediante la diffusione del programma.

**Contratto di scrittura
artistica • Legittima
aspettativa dell'artista alla
diffusione televisiva del
programma • Lesione •
Obbligo di risarcimento del
danno • Valutazione
equitativa**

La legittima aspettativa dell'artista, derivante da uno specifico impianto negoziale, di sottoporre all'attenzione del pubblico la propria opera, costituisce un bene patrimoniale, un'entità economicamente e giuridicamente valutabile, la cui lesione — conseguente, nel caso di specie, alla soppressione di un programma televisivo — comporta il sorgere in capo al responsabile di un obbligo risarcitorio nei confronti dell'artista. Tale obbligo non può essere circoscritto al mero equivalente economico delle prestazioni rimaste inadempite, ma ricomprende anche il danno attuale e risarcibile, conseguente all'oggettiva impossibilità dell'artista di soddisfare il proprio interesse alla notorietà mediante la diffusione del programma dallo stesso curato e condotto, che andrà valutato in via equitativa.

**Diritto alla identità
personale • Notizie relative
a rapporti negoziali •
Lesione • Esclusione**

Il diritto, di rilevanza costituzionale, di ogni individuo a manifestare liberamente il proprio pensiero, trasferito nell'ambito del peculiare contesto relativo ai rapporti negoziali, si traduce nella concreta possibilità per entrambe le parti di un contratto di esprimere valutazioni, critiche, perplessità, interpretazioni, riserve in ordine ai comportamenti o alle dichiarazioni della controparte. E solo laddove queste forme di manifestazione del pensiero integrino una illecita lesione di posizioni soggettive, che siano peraltro oggetto di una specifica tutela costituzionale, civile o penale, tali comportamenti, in presenza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi, possono costituire fonte di responsabilità. Nella fattispecie, le dichiarazioni della società convenuta volte ad attribuire al ricorrente la volontà di risolvere i rapporti contrattuali inter partes, esprimono una valutazione che può non essere condivisa sotto un profilo giuridico, ma che non si traduce per il suo intrinseco contenuto nella lesione del diritto del ricorrente di vedere rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale.

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., depositato il 25 luglio 1992 (R.G.4801/92), il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Pretore di Monza di voler ordinare alla società convenuta la manutenzione e l'immediata esecuzione del contratto *inter partes* 1° luglio 1992, consentendo ad esso ricorrente di effettuare le prestazioni convenute. Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del

giudice adito, l'inammissibilità del ricorso, la carenza di entrambi i requisiti cui è subordinata la concessione della misura cautelare, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con ordinanza, depositata l'1 agosto 1992, il Pretore così provvedeva: « a) in accoglimento del ricorso promosso da Gianfranco Funari, previa valutazione della perdurante esistenza del rapporto contrattuale di cui alla scrittura privata del 1° luglio 1992, ordina alla RTI (Reti Televisive Italiane) S.p.A. in persona del suo legale rappresentante di adempiere a tutte le obbligazioni (nessuna esclusa) relative ai rapporti contrattuali in corso (fino al 26 settembre 1992) di cui al citato contratto; b) fissa per l'inizio del giudizio di merito innanzi al giudice competente il termine del 30 settembre 1992 ».

Con successivo ricorso, depositato il 29 settembre 1992, Gianfranco Funari ha chiesto al Pretore di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, di volere nel merito:

a) accertare e dichiarare che RTI S.p.A. si è resa gravemente inadempiente, a far tempo dal 21 luglio 1992, al contratto *inter partes* 1° luglio/26 settembre 1992;

b) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto alla esecuzione del contratto così come richiesto in sede cautelare;

c) confermare l'ordinanza *ex art.* 700 cod. proc. civ. del Pretore di Monza in data 1° agosto 1992;

d) dichiarato risolto di diritto, a far data dal 26 settembre 1992, il contratto *inter partes* 1° luglio 1992/26 settembre 1992, condannare la società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente dei seguenti danni: 1) L. 630.000.000, per i mancati introiti provenienti dagli *sponsor* per il periodo 21 luglio 1992/26 settembre 1992; 2) L. 6.925.000.000, per la mancata stipulazione con RTI S.p.A. del contratto relativo alla stagione 92/93; 3) in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore a L. 1.000.000.000, per la lesione del diritto all'identità personale del ricorrente; 4) in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore a L. 1.000.000.000, per il danno derivante all'artista a causa del mancato svolgimento delle proprie prestazioni; 5) L. 126.000.000, per gli omessi versamenti alla SIAE da parte della società convenuta a garanzia dei diritti d'autore in relazione alle 63 puntate non trasmesse nel periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992.

Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo e riservato ad eventuale separata azione il diritto a percepire quanto contrattualmente pattuito per il periodo 22 luglio 1992/26 settembre 1992 (L. 8.750.000 a puntata).

Ha, infine, chiesto di ordinare la pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani *Il Corriere della Sera*, *La Repubblica*, *Il Giorno* e *L'Indipendente*, nonché sul periodico *Sorrisi e Canzoni TV* a spese della convenuta e a cura del ricorrente, con carattere doppio rispetto alla norma.

Si è ritualmente costituita la società convenuta eccependo, in via preliminare e di rito, l'incompetenza funzionale del giudice adito e chiedendo la fissazione del termine per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente, indicato nel Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 427 cod. proc. civ.

Nel merito, la società convenuta ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto delle domande proposte e, previo accertamento della

temerarietà della domanda *sub d)* 2 delle conclusioni rassegnate dal ricorrente, la condanna dello stesso al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, *ex art.* 96 cod. proc. civ.

In via riconvenzionale, infine, RTI S.p.A. ha chiesto:

1) la revoca del provvedimento cautelare 1° agosto 1992, per la radicale carenza dei requisiti di legge;

2) di dichiarare risolto o, comunque, risolvere, ovvero annullare *ex art.* 1427 cod. civ., il contratto *inter partes* avente ad oggetto le prestazioni dell'artista nel periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993 per fatto e colpa del ricorrente;

3) in via subordinata rispetto alla precedente domanda, dichiarare risolto o, comunque, risolvere, ovvero annullare *ex art.* 1427 cod. civ., il contratto *inter partes* avente ad oggetto le prestazioni dell'artista nel periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992 per fatto e colpa del ricorrente, ovvero per l'avveramento di condizione risolutiva o per il venir meno di un presupposto essenziale del contratto;

4) in ogni caso, dichiarare che RTI poteva legittimamente recedere dal contratto concluso con il ricorrente e che essa non era contrattualmente tenuta a realizzare il programma « Mezzogiorno Italiano » e/o a diffonderlo televisivamente nel periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992;

5) condannare il ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società convenuta ed in particolare, salva diversa quantificazione anche in via equitativa: L. 12.000.000.000, per la mancata esecuzione del contratto relativo alla stagione televisiva 1992/1993; L. 10.000.000.000 per danno all'immagine, alla reputazione anche commerciale e all'avviamento;

6) condannare il ricorrente a restituire gli importi ad esso versati e versandi da parte di RTI, in esecuzione del revocando provvedimento 1° agosto 1992 del Pretore di Monza;

7) condannare il ricorrente a rimborsare a RTI tutti gli importi che si sia trovata o si troverà in futuro a dover corrispondere ai prestatori d'opera e collaboratori in genere per l'interruzione dei rapporti in corso determinata dall'inadempimento del ricorrente e, quindi, della mancata prosecuzione del programma.

All'udienza del 3 febbraio 1993, la società convenuta eccepiva la litispendenza tra la presente causa di merito e quella già pendente innanzi al Tribunale di Roma, promossa con atto di citazione notificato da RTI in data 7 agosto 1992 (R.G. 56146/92), riguardante, ad avviso di RTI S.p.A., la medesima materia, chiedendo, pertanto, l'adozione del provvedimento *ex art.* 39 cod. proc. civ.

La difesa del ricorrente, contestando la suddetta eccezione, ipotizzava in subordine la sussistenza nella specie dell'ipotesi di cui all'art. 39, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente inoperatività del criterio della prevenzione, in quanto la presente causa costituirebbe oggetto di competenza inderogabile del giudice adito.

Il Pretore, riservata ogni decisione sulle opposte eccezioni all'esito dell'esame del merito, esame peraltro indispensabile per consentire una esatta individuazione del rapporto dedotto nel presente giudizio, procedeva all'interrogatorio delle parti e all'esperimento del tentativo di conciliazione che dava esito negativo.

Svolta la successiva attività istruttoria ed autorizzate le parti al deposito di note difensive *ex art.* 429, comma 2, cod. proc. civ., la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 18 marzo 1993 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — *L'eccezione di litispendenza.* — Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione, sollevata dalla resistente all'udienza del 3 febbraio 1993, di litispendenza tra la presente causa e quella pendente tra le stesse parti e instaurata da RTI avanti il Tribunale di Roma (R.G. 56164/92) con atto di citazione notificato il 7 agosto 1992.

In quella sede, dalla documentazione in atti, risulta che la società convenuta ha chiesto: *a)* in principalità, dichiarare risolto o, comunque, risolvere, ovvero annullare *ex art.* 1427 cod. civ. il contratto concluso tra RTI S.p.A. e Gianfranco Funari avente per oggetto le prestazioni dell'artista nel periodo 1° luglio 1992/30 giugno 1993 per fatto e colpa di quest'ultimo; *b)* in subordine, dichiarare risolto o, comunque, risolvere, ovvero annullare *ex art.* 1427 cod. civ. il contratto concluso tra RTI S.p.A. e Gianfranco Funari avente per oggetto le prestazioni dell'artista nel periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992 per fatto e colpa di quest'ultimo, ovvero per l'avveramento di condizione risolutiva ovvero per il venir meno di un presupposto essenziale del contratto; *c)* in ogni caso, dichiarare che RTI non è contrattualmente tenuta a realizzare il programma « Mezzogiorno Italiano » e/o a diffonderlo televisivamente nel periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992; *d)* condannare Gianfranco Funari al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da RTI, compreso il danno all'immagine e all'avviamento commerciale nell'importo che risulterà nel corso del giudizio.

Costitutosi in giudizio, Gianfranco Funari eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Pretore in funzione di Giudice del Lavoro, nonché per territorio, essendo alternativamente competenti il Tribunale di Savona o di Monza. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande e, in via subordinata riconvenzionale, di dichiarare che il contratto di cui è causa (1° ottobre 1992/30 giugno 1993) è stato legittimamente risolto dal convenuto per grave inadempimento dell'attrice, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti da determinarsi nel corso del giudizio.

Orbene, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la litispendenza presuppone l'oggettiva identità tra due cause contemporaneamente pendenti innanzi a giudici diversi e, quindi, la coincidenza di soggetti, *petitum* e *causa petendi* (per tutte, Cass. 11 maggio 1987, n. 4355).

Il referente normativo dell'istituto *de quo* è costituito dall'art. 39, comma 1, cod. pen. civ. che dispone: « Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo ».

La disposizione in questione garantisce l'osservanza della regola del *ne bis in idem* e impedisce che sul medesimo fatto intervengano organi giudiziari diversi, « con la possibilità di pronunce difformi e, in ogni caso, con inutile dispendio di attività giurisdizionale » (Cass. 14 gennaio 1980, n. 294). E, in questa prospettiva, è stato anche chiarito che l'elemento dell'identità di cause può desumersi « dai limiti oggettivi del giudicato, nel senso che deve riconoscersi l'identità stessa allorquando il bene della vita attribuito ad una parte nei confronti dell'altra, ove fosse oggetto di giudicato in una delle due cause, non potrebbe più essere posto in discussione nella seconda causa tra le medesime parti, quali che siano i profili di fatto o di diritto preesistenti al giudicato, in base ai quali detto bene venga ad essere nuovamente contestato » (Cass. 10 aprile 1982, n. 2215).

Con la conseguenza che, sussistendo i suddetti presupposti, la sentenza dichiarativa della litispendenza, cui segue, a norma dell'art. 39, comma 1, cod. proc. civ., l'ordinanza che dispone la cancellazione della causa dal ruolo, non sospende il processo nel quale è pronunziata, ma lo definisce esaurendo il rapporto processuale e la parte (salvo l'esperimento del regolamento di competenza: Cass. 20 dicembre 1985, n. 6558) potrà soltanto far valere il proprio diritto in un distinto e autonomo giudizio, qualunque sia lo stato e grado in cui si trovi l'altra causa proprio perché vi è assoluta identità tra le stesse.

Peraltro, come ha efficacemente chiarito la stessa Corte di Cassazione, ai fini dell'operatività degli istituti disciplinati dall'art. 39 cod. proc. civ., «causa è controversia tra più soggetti portata davanti al giudice in ordine all'esistenza o meno, od al modo di essere, di un rapporto giuridico tra i contendenti strutturato da reciproche situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Causa, così intesa, che, traendo origine da una iniziativa di parte, ha come necessario elemento genetico la domanda giudiziale della parte che prende l'iniziativa processuale, alla quale domanda principale può aggiungersi, successivamente, altra domanda, riconvenzionale, della controparte», venendo così a determinarsi il contenuto della causa (Cass. 22 ottobre 1984, n. 5341).

Alla luce di quanto precede, si tratta di verificare se una relazione di identità, qualificabile in termini di litispendenza, sussista tra la presente controversia e quella instaurata dalla società convenuta innanzi al Tribunale di Roma.

Pacifica l'identità di soggetti, va accertato se ugualmente identici siano *petitum* e *causa petendi*.

Orbene, passando ad evidenziare il contenuto delle due controversie, è possibile osservare che in questa sede il ricorrente ha sostanzialmente chiesto l'accertamento del proprio diritto alla esecuzione del contratto *inter partes* relativo al periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992 (accertamento già oggetto del precedente giudizio cautelare di cui ha richiesto la conferma del provvedimento conclusivo); la declaratoria di risoluzione del medesimo contratto a far tempo dal 26 settembre 1992 e, conseguentemente, il risarcimento dei danni subiti. La società convenuta ha, in via riconvenzionale, richiesto la revoca del provvedimento cautelare 1° agosto 1992; la risoluzione o l'annullamento *ex art.* 1427 cod. civ. di un diverso contratto (relativo al periodo 1° luglio 1992/30 giugno 1993) ovvero, in via subordinata, di quello 1° luglio 1992/26 settembre 1992; l'accertamento del proprio diritto a non diffondere televisivamente il programma « Mezzogiorno Italiano » nel periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992; il risarcimento di tutti i danni subiti in ragione delle inadempienze del ricorrente.

Analoghe domande, ad eccezione di quella di revoca del provvedimento cautelare di cui non vi è traccia nelle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale di Roma, ma che ha costituito oggetto di un destino e successivo ricorso rigettato dal Presidente del medesimo Tribunale, RTI S.p.A. ha proposto nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione della controversia pendente innanzi al Tribunale di Roma, il cui atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 7 agosto 1992.

In quella sede, peraltro, Gianfranco Funari, in via subordinata riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare che il contratto relativo al periodo 1° ottobre 1992/30 giugno 1993 è stato legittimamente risolto dallo stesso

Funari per grave inadempimento di RTI, con condanna della società al risarcimento dei danni subiti.

In questo contesto di riferimento, è del tutto evidente l'insussistenza di quella assoluta identità tra le due cause che l'art. 39, comma 1, cod. proc. civ. richiede ai fini della declaratoria di litispendenza.

E, infatti, dall'esame delle domande proposte (in via principale o riconvenzionale) dalle parti in entrambi i giudizi emerge che, pur sussistendo una sostanziale coincidenza dei fatti giuridici posti a fondamento delle stesse (i rapporti negoziali *inter partes* seguenti il 1° luglio 1992 e le vicende successive) vi è una sola parziale sovrapposizione delle *causae petendi* e dei *petita* all'interno di cause che si trovano in un rapporto di interdipendenza e aventi ad oggetto, in un quadro di effettiva frammentazione, domande contrapposte attinenti il medesimo rapporto negoziale e delle quali l'una costituisce il presupposto necessario dell'altra.

In sostanza, la questione sollevata con la lite preventivamente instaurata innanzi al Tribunale di Roma (se, cioè, tra le parti sia intervenuto un contratto unitario per il periodo 1° luglio 1992/30 giugno 1993) rappresenta il presupposto necessario della presente causa dove il ricorrente fa valere esclusivamente il proprio diritto all'esecuzione di un rapporto negoziale distinto (limitato al periodo 1° luglio 1992/26 settembre 1992) sul presupposto della sussistenza dell'obbligazione insoddisfatta, che, peraltro, ad avviso della convenuta, non costituisce altro che un frammento di quel contratto più ampio di cui RTI S.p.A. richiede la risoluzione in entrambi i giudizi.

È, dunque, evidente che la presente causa trova in quella preventivamente instaurata innanzi al Tribunale di Roma un suo imprescindibile momento logico e, comunque, la contrapposizione delle domande in questa ed in quella sede proposte in relazione ai rapporti negoziali dedotti (in ordine al negozio 1° luglio 1992-26 settembre 1992 alla domanda volta ad accertare il diritto del ricorrente alla esecuzione del contratto si contrappone quella subordinata proposta da RTI avanti il Tribunale di Roma di risoluzione o di annullamento del medesimo contratto), non consente la qualificazione in termini di equivalenza della presente causa alla prima.

Il rapporto di continenza tra le due cause. — Vi è, al contrario, un rapporto di continenza tra le due cause che trova la propria disciplina nell'art. 39, comma 2, cod. proc. civ. che dispone: « Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciati ».

Va, in primo luogo, chiarito che la scelta del legislatore di disciplinare nella medesima norma gli istituti della litispendenza e della continenza ha per luogo tempo condizionato gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia che si sono espressi nel senso di accostare la seconda alla prima, qualificando così la continenza in termini di litispendenza parziale dove « la causa di maggiore contenuto, destinata ad attrarre l'altra, è tale da contenere tutta l'altra causa e non soltanto una parte di essa » (Cass. 3 ottobre 1953, n. 3168).

In questa prospettiva, il rapporto di continenza tra due cause sarebbe caratterizzato da una differenza in termini quantitativi del *petitum*, « nel senso che il *petitum* di una di esse è più esteso, in modo da comprendere la pretesa formante oggetto dell'altra » (Cass. 11 gennaio 1978, n. 74).

Senonché, nei più recenti orientamenti giurisprudenziali si è sviluppata una tendenza, ormai consolidata, volta ad ampliare l'istituto della continenza al fine di ridurre i rischi di un effettivo contrasto di giudicati, sul presupposto di una revisione delle tradizionali concezioni in tema di limiti oggettivi del giudicato in base alla quale, in materia di rapporti a prestazioni corrispettive e di diritti contrapposti e incompatibili che provengano dal medesimo fatto storico, l'oggetto del processo e del giudicato non si limita al diritto dedotto in giudizio dall'attore, ma coinvolge l'intero rapporto negoziale.

Ed il superamento della qualificazione della continenza in termini meramente quantitativi, condiviso anche dai più recenti approfondimenti dottrinali in materia, si giustifica proprio in relazione alla prioritaria necessità di assicurare l'armonia logica delle decisioni e la loro compatibilità pratica.

In particolare, la stessa Corte di Cassazione, muovendo dal presupposto che « sussiste la continenza di cause anche sotto il profilo qualitativo » (sent. 2 febbraio 1979, n. 720), ha ravvisato la continenza anche quando la questione sollevata nel giudizio proposto per primo costituisca il presupposto necessario della domanda che forma oggetto di quello incardinato successivamente; con la conseguenza che « il principio della continenza opera anche quando le due controversie abbiano per oggetto domande contrapposte, che si ricollegano ad un medesimo rapporto negoziale » (sent. 17 febbraio 1992, n. 1953) e, pertanto, anche « qualora, in ordine ad uno stesso rapporto negoziale esistente fra le medesime parti, nel giudizio instaurato per primo si controverta sull'esistenza dell'inadempimento in riferimento all'intero contratto, mentre nel giudizio successivamente proposto si deduca l'inadempimento (della controprestazione) solo in relazione a parte dell'oggetto di quello stesso contratto » (sent. 25 novembre 1983, n. 7083; cfr., negli stessi termini, Cass. 12 aprile 1988, n. 2909, nonché, per il caso di domanda di risoluzione del contratto promossa da una parte e domanda di adempimento promossa dall'altra, Cass. 23 marzo 1982, n. 1837). E sussiste, altresì, la continenza in ordine a « domande contrapposte inerenti al medesimo rapporto sostanziale, il cui esito dipende dalla definizione di un'identica questione di base in modo che la decisione sulla domanda preventivamente avanzata costituisca presupposto necessario della pronuncia sulla domanda successivamente proposta » (Cass. 25 luglio 1983, n. 5119) ed « anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui vengano prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate quindi da una coincidenza soltanto parziale delle *causae petendi* » (Cass. 2 marzo 1989, n. 1178). In questa prospettiva, « la stessa relazione sussiste sostanzialmente anche in quelle situazioni in cui un nesso di pregiudizialità logica fra le cause deriva dall'essere attinenti ad un unico rapporto sostanziale (*causa petendi* prossima o anche soltanto remota), talché la definizione di una medesima questione relativa allo stesso si ponga come *ratio decidendi* comune alle due cause, elevando la mera pregiudizialità a continenza » (Cass. 30 ottobre 1987, n. 8019).

Alla luce di quanto precede e sulla base delle argomentazioni già sviluppate è, dunque, evidente la sussistenza nella specie di un rapporto di continenza tra i due giudizi pendenti tra le parti, stante la pregiudizialità logica tra le rispettive pretese ed il loro collegamento al medesimo rapporto negoziale.

Senonché, il comma 2 dell'art. 39 cod. proc. civ., nel disciplinare le conseguenze della continenza, non attribuisce una vis attrattiva alla causa contenente, ma esclusivamente a quella preventivamente proposta e a condizione che il giudice con essa adito sia competente anche per la successiva.

Questa conclusione, confermata dal tenore letterale della norma *de qua*, si impone proprio in ragione dell'ampliamento del campo di azione dell'istituto della continenza operato dalla giurisprudenza più recente, al fine di evitare il contrasto di giudicati. Dilatazione che, peraltro, rende spesso difficile individuare con esattezza quale sia il criterio distintivo tra causa contenente e contenuta, operazione che, del resto, la norma non richiede imponendo esclusivamente il criterio della prevenzione, sempre che sussista la competenza del primo giudice (in questi termini, Cass. 2 aprile 1989, n. 2000).

In particolare, laddove il giudice anteriormente adito risulti essere incompetente a trattare della causa successivamente proposta, ovvero quest'ultima rientri nella competenza per materia o funzionale del secondo giudice, non può più applicarsi il criterio della prevenzione, « operando in tal caso la continenza lo spostamento della competenza a favore del giudice competente per la causa di maggior valore, quale che sia quello preventivamente adito » (Cass. 28 agosto 1990, n. 8891).

Con la conseguenza che la disciplina della continenza diviene inapplicabile qualora la causa, contenente o contenuta, sia oggetto di competenza esclusiva ed inderogabile, per ragioni di materia, del giudice successivamente adito che, pertanto, non può spogliarsi della lite (in questi termini, in tema di controversie *ex art.* 409 cod. proc. civ., Cass. 17 febbraio 1992, n. 1953; Cass. 8 agosto 1990, n. 8026; Cass. 20 dicembre 1985, n. 6558; Cass. 16 febbraio 1977, n. 712; Cass. 9 marzo 1976, n. 807).

Orbene, nel presente giudizio, è stata dedotta dal ricorrente la sussistenza *inter partes* di un rapporto di lavoro che, come vedremo, presenta i caratteri della fattispecie delineata dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e che rientra, pertanto, nella competenza inderogabile ed esclusiva del Pretore del lavoro. Competenza che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, « si estende alla domanda riconvenzionale che dipenda dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall'attore, a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., quale, nella causa promossa per il pagamento di prestazioni dedotte parasubordinate, la domanda riconvenzionale del convenuto di risarcimento danni per inadempienze agli obblighi derivanti dal medesimo rapporto » (Cass. 6 dicembre 1983, n. 7277).

In questo contesto di riferimento, non vi è dunque spazio per l'operatività del criterio della prevenzione a favore della causa instaurata dalla società convenuta presso il Tribunale di Roma, innanzi al quale, pertanto, il presente procedimento non può essere rimesso in ragione della competenza funzionale e inderogabile di questo giudice in ordine a tutte le domande in questa sede proposte dal ricorrente.

L'eccezione di incompetenza. — Non è, infatti, fondata l'eccezione di incompetenza sollevata in via preliminare dalla società convenuta.

Va, preliminarmente osservato, che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'individuazione del giudice competente *ratione materiae*, la determinazione della materia deve essere compiuta alla stregua del contenuto della domanda e, quindi, in base alla sostanza della pretesa e ai fatti dedotti a suo fondamento, che il giudice può liberamente qualificare sotto il profilo giuridico (per tutte, Cass. 9 marzo 1991, n. 2538). E, comunque, che l'onere di provare che la controversia non rientra nella competenza per materia del pretore e non deve, pertanto, essere trattata con il rito del lavoro, incombe su chi eccepisce la diversità del rapporto (Cass. 4 agosto 1979, n. 4545).

Assume il ricorrente che i rapporti contrattuali *inter partes* siano riconducibili alla fattispecie delineata dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di prestazioni lavorative che presentano i caratteri richiesti (continuatività, coordinazione con la struttura e l'organizzazione di RTI S.p.A., natura prevalentemente personale della prestazione) dalla suddetta normativa.

Ad avviso della società convenuta, invece, non sussisterebbe nella specie l'elemento qualificante la nozione della parasubordinazione e, cioè, la posizione di preminenza, non solo economica, del preponente assimilabile a quella del datore di lavoro.

In sostanza, l'irriducibilità del rapporto dedotto in giudizio al paradigma della parasubordinazione risulterebbe confermata dalle seguenti circostanze: l'assenza di continuità della prestazione, trattandosi di reiterazione della stessa nell'arco di un periodo temporale limitato; l'inesistenza di coordinazione con l'attività dell'impresa, mancando l'inserimento funzionale del presentatore nell'organizzazione del preponente; l'insussistenza di poteri di intervento di RTI sulla conduzione del programma di cui Funari sarebbe stato il *dominus* assoluto in ogni sua fase o parte; l'assunzione in capo al ricorrente dei rischi inerenti il programma il cui contenuto sarebbe stato strettamente dipendente dalle scelte discrezionali dell'artista.

Sulla base della documentazione in atti e all'esito dell'esperita istruttoria, la tesi difensiva della società convenuta non può essere condivisa.

La fattispecie di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. — Va, innanzi tutto, osservato che il lavoro parasubordinato costituisce una categoria di creazione dottrinale, priva di una denominazione legislativa, con la quale si sono progressivamente individuati rapporti negoziali che nel contesto normativo non risultano sussumibili nel lavoro subordinato, essendo privi del vincolo della subordinazione, ma che integrano, in realtà, fattispecie di lavoro autonomo (in questo senso, Cass. 2 marzo 1988, n. 2216).

L'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. estende, infatti, le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro ai « rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ».

È, dunque, evidente che la norma non identifica un tipo negoziale o una sottocategoria del lavoro autonomo, ma delinea un'ampia gamma di fattispecie che trovano un denominatore comune nella non riconducibilità al lavoro subordinato, demandando così alla concreta regolamentazione degli interessi operata dalle parti la specificazione della categoria.

Peraltro, la scelta del legislatore di non seguire il criterio dell'elencazione tassativa assume il preciso significato di favorire un'applicazione

estensiva del processo del lavoro e di una tutela sostanziale (art. 2113 cod. civ.) a rapporti negoziali, diversi dal lavoro subordinato, che lo stesso ordinamento tributario accosta alla disciplina del lavoro autonomo dal quale, peraltro, si differenziano esclusivamente in ragione della sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.

E, proprio in ragione della strutturale indeterminatezza della fattispecie, la giurisprudenza ha da tempo precisato che « ai fini della competenza per materia del pretore, quale giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., non è indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, ma è sufficiente accertare che lo stesso presenti i requisiti dalla stessa norma previsti, che lo facciano rientrare nella ampia e indeterminata categoria dei c.d. rapporti di parasubordinazione » (Cass. 25 febbraio 1982, n. 1215; negli stessi termini, Cass. 20 giugno 1990, n. 6194).

Requisiti strettamente collegati tra loro e che si enucleano in una collaborazione di carattere continuativo e coordinato che si traduca in una prestazione di natura prevalentemente personale, in assenza del vincolo della subordinazione.

Peraltro, alla luce dei numerosi interventi giurisprudenziali in materia, è possibile individuare i principali caratteri dei suddetti requisiti, chiarendo preliminarmente che il termine « collaborazione » non individua un istituto giuridico, ma delinea in modo del tutto generico il compimento da parte di un soggetto di attività finalizzate al raggiungimento di scopi determinati da altri (cfr., Pret. Genova, 6 marzo 1978).

● Quanto all'elemento della coordinazione, esso è ravvisabile in un programma negoziale dove la prestazione appare teleologicamente connessa alla realizzazione del programma medesimo.

In altri termini, la coordinazione esprime il collegamento funzionale della prestazione con l'organizzazione e l'attività del suo destinatario, in un contesto di perseguimento e realizzazione delle finalità e degli obiettivi economici del preponente (cfr., tra le tante, Cass. 28 novembre 1990, n. 11436; Cass. 9 novembre 1983, n. 6656; Cass. 6 giugno 1983, n. 3857). Naturalmente, il suddetto collegamento funzionale non esclude l'autonomia, o l'accordo delle parti, in ordine alla determinazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, sussistendo altrimenti un'ipotesi di subordinazione.

Per quanto riguarda l'elemento della continuità, la giurisprudenza ha più volte escluso una valutazione in termini meramente temporali del requisito che sussiste anche in presenza di un'esecuzione istantanea dell'opera (Cass. 22 luglio 1976, n. 2906), in quanto il suddetto elemento si qualifica anche in ragione della sussistenza di un collegamento interno tra le singole prestazioni che, complessivamente, devono essere coordinate con l'attività svolta dal destinatario.

Pertanto, per collaborazione continuativa va intesa non un'attività meramente occasionale o episodica, bensì la reiterazione in un periodo di tempo apprezzabile di prestazioni, connesse o isolate, ma globalmente coordinate ad un interesse del creditore che trascende quello relativo alla singola prestazione (cfr. Cass. S.U., 5 giugno 1989, n. 2696; Cass. 23 novembre 1988, n. 6298; Cass. 4 febbraio 1987, n. 1112; Cass. 4 novembre 1982, n. 5801; Cass. 10 luglio 1978, n. 3463, secondo cui « la continuità va intesa quale permanenza nel tempo del vincolo che lega il prestatore d'opera alla controparte »).

Infine, l'ulteriore requisito individuato dal legislatore è quello della prevalente personalità della prestazione d'opera che, intesa in termini qualitativi più che quantitativi, porta ad escludere la tutela processuale differenziata qualora « nella prestazione professionale prevalgono elementi organizzativi tali... che il carattere prevalentemente personale dell'opera rimane assorbito dalla prevalente attività di organizzazione di una vera e propria impresa avente ad oggetto una attività professionale » (Cass. 21 febbraio 1985, n. 1580).

In questa prospettiva, l'elemento della personalità può indubbiamente sussistere laddove « l'*opus* possa eziologicamente riferirsi al concorso di più persone, purché, alla stregua delle valutazioni assunte in contratto, la prestazione personale del contraente abbia il cennato carattere di prevalenza nel coacervo delle cause produttive di quel risultato » (Cass. 22 luglio 1976, n. 2096).

Ne deriva che, nel quadro dei rapporti di collaborazione autonoma continuativa e coordinata, la prevalente personalità della prestazione assume, innanzi tutto, un preciso significato in relazione all'interesse del preponente all'adempimento degli obblighi dedotti e alla corrispondenza dell'*opus* ai caratteri convenuti.

Contemporaneamente, il requisito *de quo* evidenzia il rilievo della persona del prestatore nell'ambito di un rapporto all'interno del quale lo svolgimento di attività lavorativa, anche non in via esclusiva (Cass. 5 dicembre 1987, n. 9092), in favore del committente, delinea una situazione di dipendenza economica nei confronti di chi si avvale del risultato dell'attività prestata.

Dipendenza economica di soggetti che, pur godendo di ampi margini di autonomia nello svolgimento delle proprie prestazioni e non essendo lavoratori subordinati, trovano nel proprio lavoro personale ed in misura connessa alla sua qualità la primaria fonte di reddito.

È, dunque, evidente che il lavoro parasubordinato non costituisce una ulteriore categoria collocata ai margini del lavoro subordinato e di quello autonomo, ma si specifica nella concreta dinamica di svolgimento di rapporti, sostanzialmente di lavoro autonomo, ai quali, in presenza delle caratteristiche sin qui evidenziate, il legislatore ha esteso una tutela processuale e, per certi versi sostanziale, in favore di soggetti economicamente dipendenti in quanto, in modo continuativo, svolgono la propria attività lavorativa in favore del preponente. Così come è avvenuto nel caso di specie.

I rapporti contrattuali tra le parti. — Muovendo dai testi contrattuali stipulati dalle parti, è possibile osservare che il contratto di cui è causa (datato 1° luglio 1992 e prodotto in atti) rinvia, quanto alla individuazione del contenuto del rapporto, al « contratto preliminare del 3 maggio 1991, Attore - Conduttore - Showman e Autore, Programma « Mezzogiorno Italiano », dove veniva, tra l'altro, pattuito:

« 1) Ella parteciperà... in veste di Attore/Conduttore ad un Programma c.d. a « striscia »...;

2) ...Poiché Ella è anche ideatore del Programma — per il periodo di durata del contratto — « Ella ci cede in esclusiva i diritti di utilizzazione economica dello stesso... Al termine del periodo contrattuale l'idea del Programma tornerà nella Sua piena disponibilità. Qualora però continuasse il rapporto di collaborazione con Lei anche dopo il 30 giugno 1992 e noi volessimo continuare a produrlo, anche l'accordo relativo all'i-

dea del Programma si intenderà prorogato alle condizioni che saranno definite. Qualora invece noi non intendessimo continuare a produrre il programma dopo il 30 giugno 1992, pur continuando il rapporto di collaborazione con Lei, il Programma tornerà nella Sua piena disponibilità.

3) Inoltre, ..., Ella si impegna... a scrivere i testi del Programma stesso e a supervisionare la realizzazione.

4) Nel periodo » — di durata del contratto — « Ella presterà la Sua attività in esclusiva per RTI e pertanto non potrà svolgere la stessa attività e comunque concedere la propria immagine televisiva ad altre emittenti pubbliche o private operanti nel territorio italiano diverse da quelle facenti capo al Gruppo Fininvest.

Eventuali deroghe dovranno essere concesse per iscritto da RTI...;

6) Il o i contratti definitivi comprenderanno inoltre le seguenti condizioni principali:

a6) il Suo impegno ad essere presente presso i luoghi di registrazione... in tempo utile per le riunioni, le prove e le registrazioni della Sua partecipazione;

b6) la garanzia che l'idea del Programma e i testi che Lei scriverà siano nuovi e originali...;

c6) la cessione, in relazione all'opera e alle prestazioni che Ella renderà ai sensi dei contratti di cui sopra, dei relativi diritti di utilizzazione economica...;

d6) ove richiesto il Suo impegno:

— a realizzare tutte le registrazioni promozionali che saranno ritenute da RTI necessarie all'ottimizzazione del lancio del Programma stesso e dei palinsesti del Gruppo Fininvest;

— a rilasciare interviste da pubblicare sulle testate di interesse di RTI;

— a consentire la realizzazione di riprese fotografiche della sua persona... che potranno essere utilizzate da RTI per pubblicizzare in ogni forma i programmi;

e6) poiché la trasmissione televisiva del Programma a cui Lei parteciperà costituirà veicolo di pubblicità attraverso sponsorizzazioni, riferimenti, inserimenti ed in qualsiasi altra forma e sarà interrotta da *spot* pubblicitari, l'assenso a che R.T.I. effettui il più ampio sfruttamento pubblicitario del Programma stesso, senza che ciò Le attribuisca il diritto ad alcuna integrazione del compenso o ad alcun indennizzo;

f6) la facoltà per RTI di interrompere il Programma... qualora i dati di ascolto fossero inferiori a quelli previsti e indicati nei contratti definitivi.

Nell'ipotesi sopra prospettata Ella si impegna a sottoporre a RTI l'idea e lo schema di un nuovo programma o di nuovi programmi... e RTI valuterà se l'opera ha i requisiti per la concreta realizzazione di una trasmissione televisiva...;

g6) l'obbligo da parte Sua a corrispondere a RTI una penale non inferiore a L. 700.000.000... in caso di violazione del vincolo di esclusiva...;

h6) il Suo impegno a comunicare a RTI proposte circa altre attività in campo discografico, cinematografico e pubblicitario per consentire a RTI di valutarne tempi e contenuti in relazione all'attività di cui al presente atto, con l'impegno da parte Sua a non svolgere l'attività in questione se in contrasto con quella di cui al presente atto... ».

Successivamente le parti stipulavano tre distinti contratti definitivi, datati 15 maggio 1991, che, riproducendo in buona sostanza il contenuto del preliminare 3 maggio 1993, ne specificano alcune clausole.

In proposito, va subito chiarito che la società convenuta ha sostenuto nelle proprie difese che i tre contratti in questione non sarebbero mai stati sottoscritti dal ricorrente. Ma ha anche affermato che tali contratti definitivi sarebbero stati « riconosciuti dalle parti come vincolanti », circostanza non smentita dal ricorrente. Con la conseguenza che i richiami, contenuti nel preliminare del 3 maggio 1991 (par. 6), alle condizioni che sarebbero state meglio specificate in occasione della stipulazione dei contratti definitivi, devono considerarsi relativi a clausole efficaci e vincolanti per le parti in quanto oggetto di pattuizioni che, nella dinamica di svolgimento del rapporto, hanno trovato un'effettiva e concreta applicazione, così come riconosciuto da entrambi i contraenti.

Orbene, nel primo dei contratti definitivi (prodotto *sub* doc. 2 di parte resistente), dove il ricorrente viene denominato « l'Artista », sulla premessa « che RTI possiede l'organizzazione necessaria per realizzare programmi televisivi »; « che il Signor Gianfranco Funari svolge attività di Attore/Conduttore/Show-Man »; e « che RTI intende avvalersi della collaborazione dell'Artista », si precisa che:

1) (par. 3) « l'Artista » si impegna a rendere le sue prestazioni attenendosi alle indicazioni fornite da RTI e fornendo i contributi tipici della sua professionalità;

2) (par. 15) « in caso di malattia dell'Artista che comporti per lo stesso l'impossibilità a rendere le prestazioni, ... RTI si riserva il diritto di » recuperarle « o, in alternativa, di considerare risolto il contratto qualora la malattia... impedisse il regolare e continuativo svolgimento dell'attività produttiva ».

Nel secondo (prodotto *sub* doc. 3 di parte resistente), dove il ricorrente viene individuato quale « Autore », su premesse analoghe alle precedenti, ma con riferimento all'attività di Funari quale autore di programmi televisivi e dei relativi testi, si precisava che: (par. 4) « i testi che l'Autore consegnerà in triplice copia dattiloscritta, dovranno essere approvati da RTI che si riserva, sin d'ora, il diritto di richiedere all'Autore di effettuare le modifiche e le variazioni che ritenesse opportune » e, in tal caso, « l'Autore dovrà apportarle seguendo i suggerimenti proposti da RTI, con il massimo spirito di collaborazione ».

Nel terzo (prodotto *sub* doc. 4 di parte resistente), il ricorrente, denominato il « Licenziante » (quale titolare dei diritti relativi allo schema del programma televisivo da realizzare), sulla premessa (par. 7) che « RTI conta di realizzare per la stagione televisiva 91/92 circa 230 puntate del Programma », si dichiara « d'accordo che qualora motivate ragioni rendessero necessario un cambio di programmazione, RTI potrà sospendere il programma a partire dalla 91^a puntata. In tal caso il Licenziante potrà scegliere fra la risoluzione del contratto... o la prosecuzione dello stesso rendendo le prestazioni residue nella medesima veste di cui al presente atto... nell'ambito di un nuovo programma scelto di comune accordo fra le parti ».

In questo contesto di riferimento e alla luce delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni pattuite, sussistono, nella specie, tutti i requisiti che l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. richiede per la qualificazione del rapporto come parasubordinato.

La coordinazione. — È, in primo luogo, configurabile l'elemento della coordinazione, nel senso che la prestazione resa dal ricorrente appare

strutturalmente inquadrata nell'organizzazione di RTI e funzionalmente connessa all'attività della società convenuta.

L'oggetto del rapporto è, infatti, costituito da una periodica effettuazione di prestazioni artistiche mediante le quali risulta soddisfatto il perseguimento di finalità ed esigenze proprie del preponente. In questa prospettiva assumono uno specifico rilievo:

1) le clausole *sub a6), d6), e6), f6)* del contratto preliminare 3 maggio 1991;

2) il collegamento funzionale delle attività artistiche svolte dal Funari alla circostanza che RTI possiede « l'organizzazione necessaria per realizzare programmi televisivi », collegamento ribadito nelle premesse dei contratti definitivi (*sub doc. 2 e 3 di parte resistente*);

3) le clausole di cui al par. 3) del contratto definitivo dell'« artista », al par. 4) del contratto definitivo dell'« autore », al par. 7) del contratto definitivo del « licenziante ».

Né tale collegamento funzionale risulta compromesso dall'effettiva autonomia di cui disponeva il ricorrente nello svolgimento di una prestazione che, se pur discrezionale nelle concrete modalità di attuazione, trattandosi di un indefettibile connotato della medesima, restava in ogni caso programmaticamente vincolata alle finalità del committente.

In questa prospettiva nessun rilievo assume la circostanza, del tutto pacifica, riferita dal legale rappresentante della società convenuta secondo cui il ricorrente, nello svolgimento del rapporto, godeva di amplissimi margini di autonomia, in quanto « di fatto non aveva come referente il capo struttura ma per ogni questione si rivolgeva direttamente ai vertici aziendali ed aveva un rapporto privilegiato con il dott. Berlusconi ». Infatti, il rapporto diretto con i vertici del « gruppo » cui fa capo la società convenuta non priva certamente le prestazioni rese della caratteristica di essere teleologicamente rivolte al soddisfacimento di un interesse del creditore che, trascendendo la singola prestazione, è rivolto alla realizzazione del complessivo programma negoziale delineato dalle parti.

La continuità. — Sussiste, inoltre, il requisito della continuità della prestazione del ricorrente, laddove lo stesso si è obbligato, per un consistente arco temporale (prima per il periodo 15 maggio 1991-30 giugno 1992, poi dall'1 luglio 1992 al 26 settembre 1992), al periodico svolgimento delle attività dedotte in contratto, concedendone l'esclusiva al preponente e con determinazione frazionata del pagamento del corrispettivo (L. 8.750.000 a puntata).

Peraltro, il carattere continuativo della prestazione emerge, altresì, dall'essere la stessa inscindibilmente correlata alla « stagione » televisiva 91/92 (o al suo prolungamento) nella quale la società convenuta aveva inserito il programma del Funari che, per quel determinato periodo, si era obbligato a non svolgere analoghe attività o a concedere la propria immagine televisiva ad emittenti diverse da quelle facenti capo al gruppo Fininvest.

Del resto, la stessa clausola contrattuale (par. 15, *sub doc. 2 di parte resistente*) relativa alla previsione delle conseguenze di un'eventuale impossibilità di Funari di rendere le proprie prestazioni, a causa di una sopravvenuta malattia, riserva a RTI il diritto di recuperare le prestazioni perdute, ovvero di risolvere il contratto qualora l'indisposizione del ricorrente « impedisse il regolare e continuativo svolgimento dell'attività produttiva ». Ed è, quindi, evidente che la reiterazione delle prestazioni in

un preciso arco temporale costituisce un ulteriore elemento di collegamento delle stesse che, globalmente, risultano coordinate al soddisfacimento delle esigenze del creditore.

Il carattere prevalentemente personale della prestazione. — In proposito, abbiamo già chiarito come tale requisito è inteso quale indice rivelatore di una situazione di preminenza dell'apporto personale e di soggezione economica del collaboratore che trova nel proprio lavoro personale la primaria fonte di reddito, naturalmente ragguagliata alla qualità dell'attività svolta.

Del tutto irrilevante è, in questa prospettiva la circostanza riferita dal teste Brugola secondo il quale Funari avrebbe operato, quale « responsabile della scaletta del programma, degli ospiti che vi partecipano, dei contenuti, dei costi », « tutte le scelte necessarie per la buona riuscita del programma », essendo « sua facoltà indicare i nominativi del personale, qualora siano richieste attività che richiedono una particolare qualificazione professionale del personale » stesso.

E, infatti, l'adozione da parte del ricorrente di tutte le scelte necessarie per il successo del programma costituisce un elemento indispensabile per l'esatto adempimento degli obblighi assunti, in un quadro di relae e fisiologica autonomia che rappresenta un indefettibile requisito delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto *inter partes*.

Per quanto riguarda, invece, la scelta e l'operato dei collaboratori del programma, peraltro retribuiti direttamente da RTI, è sufficiente osservare che, come ha più volte precisato la stessa Corte di Cassazione, « nell'ipotesi di rapporti di collaborazione previsti dall'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., ove questi siano intervenuti con professionisti, la circostanza che questi abbiano affidato a dei collaboratori subalterni alcuni spetti esecutivi e secondari dell'opera convenuta non esclude il carattere prevalentemente personale della prestazione richiesta anche in ordine all'eventuale direzione di gruppi di subalterni » (sent. 10 luglio 1978, n. 3463; cfr., inoltre, Cass. S.U., 15 luglio 1988, n. 4647; Cass. 4 febbraio 1987, n. 1112). In sostanza, non è sufficiente sostenere che il ricorrente si sia avvalso di collaboratori dallo stesso individuati per poter escludere la prevalenza del suo impegno personale, poiché, nell'affermare che la prestazione deve essere prevalentemente, ma non esclusivamente, personale, l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. consente che il soggetto obbligato ricorra all'ausilio di collaboratori per tutte le attività che, come nella specie è accaduto, ontologicamente non incidano sulla prevalenza della sua prestazione. Con la conseguenza che la qualità prevalentemente personale delle attività svolte è configurabile laddove sussista una « preminenza, dal punto di vista sociale ed economico, del contributo del lavoro personale » (così, Cass. 9 marzo 1991, n. 2538, in tema di scrittura artistica, dove è anche precisato che « l'attività del ricorrente, in quanto volta alla realizzazione di uno spettacolo televisivo, era coordinata al raggiungimento delle finalità proprie perseguite dalla RAI »; cfr., altresì, Cass. 24 marzo 1981, n. 1722, secondo cui « appartengono alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro le controversie insorte tra i soggetti di un rapporto fondato su un accordo collaborativo diretto alla realizzazione di una iniziativa editoriale-televisiva poiché un tale rapporto — implicando lo svolgimento di attività personale, accordata tra le parti e caratterizzata da autonomia, protrazione nel tempo e preordinazione al conse-

guimento di interessi parzialmente comuni — rientra nella previsione dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. »).

Infine, nessun rilievo, ai fini dell'esclusione del carattere parasubordinato del rapporto *inter partes*, presenta la circostanza, evidenziata nelle difese svolte dalla società convenuta, della presunta assunzione da parte del ricorrente di una parte dei rischi relativi al programma oggetto del contratto.

In realtà, dall'insieme delle clausole negoziali emerge la facoltà della società convenuta di sospendere il programma in caso di insuccesso e il contestuale obbligo a carico del ricorrente di « sottoporre a RTI l'idea e lo schema di un nuovo programma o di nuovi programmi ». È, dunque, evidente, che l'eventuale insuccesso del programma non comportava un contestuale scioglimento del vincolo negoziale, permanendo l'interesse della convenuta ad avvalersi delle prestazioni del ricorrente e del suo personale apporto alla realizzazione, per la durata del contratto, di altre iniziative televisive.

In questo contesto, sussiste quindi un'ulteriore conferma del requisito della personalità dell'attività, nel senso che risulta presente una effettiva dipendenza economica del ricorrente che, pur in un quadro di sostanziale autonomia nello svolgimento delle proprie prestazioni, indispensabile per il loro esatto adempimento, trovava nel rapporto contrattuale con la resistente (che era, oltre tutto, titolare di un diritto di esclusiva che si estendeva ad ogni attività di Funari che fosse, comunque, « in contrasto » con quella oggetto del contratto) la principale fonte di reddito derivante dal proprio lavoro.

In altri termini, avendo Funari posto in via esclusiva la propria opera nel settore televisivo a disposizione della sola convenuta in modo assorbente e vincolante, perdendo così ogni margine esterno di libertà e indipendenza, i compensi dallo stesso percepiti costituivano il corrispettivo dell'attività svolta, in un quadro di reale soggezione economica del ricorrente nei confronti della controparte negoziale.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, il rapporto dedotto in giudizio presenta tutti i caratteri che l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. richiede per l'applicazione del rito del lavoro e, pertanto, l'eccezione di incompetenza per materia, sollevata dalla società resistente, deve essere disattesa.

Il merito della controversia. — Passando all'esame del merito, il ricorso è parzialmente fondato e, come tale, merita accoglimento.

È, peraltro, opportuno premettere una ricostruzione della dinamica di svolgimento dei fatti alla luce della documentazione in atti e all'esito della compiuta istruttoria.

Come già precedentemente chiarito, in data 3 maggio 1991, le parti, sulla base delle intese raggiunte, stipulavano un contratto preliminare relativo alla collaborazione di Funari, in qualità di autore, attore, conduttore e *show-man*, nell'ambito di un programma televisivo da realizzare nella stagione 91/92.

Al contratto preliminare facevano seguito tre contratti definitivi, datati 15 maggio 1991, integrati dalla missiva 20 maggio 1991 (prodotta *sub doc.* 5 di parte ricorrente), che ne riproducevano in buona sostanza il contenuto, specificandolo in relazione a tre distinti profili di collaborazione del Funari, nelle rispettive vesti di concedente licenza per l'utilizzo dello

schema di un programma televisivo, autore dei relativi testi, attore e conduttore del medesimo.

La durata della collaborazione, unitariamente intesa, andava dal 15 maggio 1991 al 30 giugno 1992, con concessione alla società convenuta del diritto di opzione (previsto tanto nel preliminare che nei contratti definitivi), da esercitarsi entro il 30 aprile 1992, per il rinnovo del contratto per un altro anno, a far tempo dall'1 luglio 1992.

Le puntate previste del programma erano 230, della durata di due ore ciascuna, con frequenza giornaliera, ad esclusione delle giornate di domenica e lunedì.

Il corrispettivo era complessivamente determinato in L. 8.750.000 a puntata, oltre all'importo forfettario di L. 230.000.000 per la concessione da parte del Funari dell'esclusiva delle proprie prestazioni televisive. Inoltre, RTI si assumeva l'obbligo di corrispondere alla SIAE i versamenti a garanzia dei diritti d'autore (cfr. contratto 15 maggio 1991 relativo alle prestazioni dell'« autore », par. 9). Infine, come risulta confermato dal contenuto dei documenti in atti, dalla deposizione del teste Marangoni e, in ogni caso, non contestato dalla società resistente, per accordo tra le parti gli *sponsor* pubblicitari della trasmissione avrebbero corrisposto direttamente a Funari una quota delle somme versate per il programma televisivo.

In questa cornice negoziale, articolata nelle numerose clausole che compongono tanto il preliminare che i tre contratti definitivi che, peraltro, entrambe le parti, al di là della questione della loro effettiva sottoscrizione da parte del Funari, hanno riconosciuto in questa sede come vincolanti, il 16 settembre 1991 aveva inizio il programma denominato « Mezzogiorno italiano » che andava incontro ad un notevole e crescente successo di pubblico (cfr. la documentazione in atti), garantendo così introiti pubblicitari (per sponsorizzazioni e pubblicità tabellare) che ammontano, solo per il periodo 1° gennaio 1992-22 luglio 1992, a quasi 37 miliardi di lire.

Se si prescinde da qualche momento di tensione (v. la lettera di Funari del 4 dicembre 1991, prodotta *sub* doc. 5 di parte convenuta), superato dopo un incontro chiarificatore tra Funari e lo stesso Berlusconi, i rapporti tra le parti sono proseguiti con reciproca soddisfazione.

Peraltro, entro il termine del 30 aprile 1992, RTI S.p.A. non esercitava l'opzione contrattualmente prevista, ma, come confermato dal ricorrente e dal rappresentante legale della convenuta in sede di interrogatorio, tra l'aprile ed il maggio del 1992 avevano inizio contatti tra le parti per lo sviluppo del rapporto nella successiva stagione televisiva 92/93.

Naturalmente, il successo, anche sotto il profilo degli introiti pubblicitari, della trasmissione condotta dal Funari aveva rafforzato la posizione contrattuale del ricorrente e la instauranda trattativa non poteva prescindere da questo dato di fatto.

Veniva, innanzi tutto, proposto al ricorrente di svolgere « l'attività di consulente per la pubblicità delle consociate Mondadori e Standa, all'interno del programma televisivo, ruolo che già svolgeva per gli altri *sponsor* della trasmissione » (teste Brugola).

Inoltre, con lettera in atti del 4 giugno 1992, RTI S.p.A. formulava una propria proposta per la stagione 92/93 che, sul presupposto delle « mutate qualità e quantità, delle prestazioni previste per il prossimo anno, rispetto » « al preliminare contratto tutt'ora in corso », prevedeva la collabo-

razione del ricorrente nell'ambito di due programmi televisivi: uno analogo a quello già realizzato (con un ampliamento della durata di circa un'ora e mezzo); l'altro per la serata del sabato dalle 20.30 alle 22.30, con un significativo incremento dei relativi compensi.

Il ricorrente, con una lettera dell'11 giugno 1992, rifiutava la proposta della controparte in quanto, come ha anche dichiarato in sede di interrogatorio libero, intendeva « valutare i rischi a ciò inerenti, con particolare riferimento alla trasmissione del sabato sera » e « conoscere quali fossero i palinsesti delle altre reti ».

Peraltro, il suddetto diniego non produceva un'interruzione della trattativa in corso, nella quale interveniva direttamente Silvio Berlusconi (che controlla l'intero gruppo Fininvest di cui fa parte la società convenuta) con cui il ricorrente aveva già instaurato un rapporto diretto durante il contratto in corso (cfr., in proposito, il par. b) della lettera in atti del 20 maggio 1991 integrativa dei contratti 15 maggio 1991).

Pertanto, come confermato dai testi escussi, il 12 giugno 1992 si svolse un incontro tra Funari e Berlusconi al fine di chiarire le rispettive posizioni; incontro che avvenne alla presenza del regista della trasmissione Ermanno Corbella, di Cencio Marangoni (agente del ricorrente), di Mario Brugola (vice-direttore generale di Publitalia), di Vittorio Giovannelli (vice-direttore di RTI, addetto alle risorse artistiche).

Successivamente, veniva fatta pervenire da RTI al ricorrente una lettera, datata 19 giugno 1992 (prodotta *sub* doc. 8 di parte resistente), contenente le seguenti proposte:

a) una riduzione del programma giornaliero (dal martedì al sabato) ad un'ora e quarantacinque minuti di trasmissione a far tempo dal 29 settembre 1992;

b) un secondo programma, da svolgersi nella prima serata del sabato con orario 20.30-22.30;

c) un incremento dei corrispettivi del ricorrente per il programma « a striscia » giornaliero;

d) il proseguimento della trasmissione « Mezzogiorno italiano », oltre il termine contrattualmente previsto, sino al 26 settembre 1992, con orario 12.15-14.00 e retribuzione corrispondente a quella corrisposta per il contratto in corso.

Peraltro, è del tutto pacifico che la lettera del 19 giugno 1992 non è mai stata controfirmata dal ricorrente per accettazione.

Nel frattempo, la trasmissione « Mezzogiorno italiano » continuava ad andare in onda anche oltre la scadenza del 30 giugno 1992 di cui al contratto del 3 maggio 1991 e, con lettera datata 1° luglio 1992, consegnata al ricorrente da RTI il 10 luglio 1992 e restituita controfirmata il 17 dello stesso mese, le parti convenivano:

a) la prosecuzione del programma « Mezzogiorno italiano » sino al 26 settembre 1992, con la realizzazione di ulteriori 78 puntate della durata di circa 110 minuti ciascuna, alle medesime condizioni normative di cui al contratto del 3 maggio 1991 e alle stesse condizioni economiche unitarie (con un corrispettivo di L. 8.750.000 a puntata);

b) il pagamento in favore del ricorrente dei compensi relativi alle attività extracontratto svolte nel periodo di vigenza dell'accordo scaduto il 30 giugno 1992.

In questo contesto di riferimento, mentre la trasmissione proseguiva con successo (cfr. i dati Auditel relativi al luglio 1992 prodotti *sub* doc. 57 di

parte ricorrente), si verificavano alcuni episodi che alimentavano polemiche tra le parti.

In particolare, a seguito della decisione del direttore della rete televisiva Carlo Vetrugno, tre giorni prima del suo svolgimento, il ricorrente apprendeva, improvvisamente e non attraverso canali ufficiali, che una programmata intervista all'allora ministro della sanità De Lorenzo, da realizzarsi nell'ambito di uno « speciale » della trasmissione che si sarebbe dovuto tenere il lunedì sera, non si sarebbe svolta (cfr. le deposizioni dei testi Gazzetti Fausto, direttore del centro di produzione di Cologno Monzese e Corbela Ermanno, regista della trasmissione, il quale ha precisato che, dopo aver appreso casualmente della decisione aziendale di non mandare in onda il programma, « ho immediatamente comunicato la notizia al ricorrente, il quale non ne era a conoscenza... il ricorrente era allibito per quanto accaduto »).

Inoltre, sempre nello stesso periodo, il ricorrente veniva invitato dal direttore di rete Carlo Vetrugno ad « abbassare il tiro della trasmissione occupandosi per il futuro principalmente di cronaca rosa » (v. deposizione del teste Corbella).

A quel punto, Funari si rivolgeva direttamente a Berlusconi, con una lettera-*fax* in atti del 16 luglio 1992, manifestando il proprio disagio per i fatti sopra descritti che minano « uno sforzo lavorativo da parte mia e dei miei collaboratori eccezionale ».

Alla missiva non faceva seguito alcuna risposta e, il successivo 19 luglio 1992, Funari inviava un nuovo *fax* a Berlusconi il cui testo integrale era il seguente:

« Caro Dott. Berlusconi,

recenti fatti, come certe esternazioni televisive di personaggi affermati del Suo gruppo e come anche certi atteggiamenti dirigenziali (mancanza di contatti e mancanza di spiegazioni), che avrebbero dovuto rispettare la più elementare delle etiche professionali, mi costringono a una riflessione sui modi e tempi della nostra collaborazione.

Comprendo peraltro quanto rischioso sia, da un punto di vista imprenditoriale, investire denaro per ristrutturazioni tecniche e nuove tecnologie senza una contrattualità definita:

Mi sento quindi costretto a sollevarla da ogni impegno nei miei confronti, in attesa di un'eventuale ridefinizione, e questo per la correttezza e la deontologia professionale che sempre mi hanno caratterizzato.

Cari saluti.

Gianfranco Funari

Boissano, 19 luglio 1992 »

Trascorrevano due giorni e la trasmissione « Mezzogiorno italiano » andava regolarmente in onda il 21 luglio 1992. Senonché, nel pomeriggio dello stesso giorno, veniva consegnata a Funari, che si trovava nel proprio camerino presso gli studi di Cologno, una raccomandata il cui testo è il seguente:

« Milano, 21 luglio 1992.

Riscontriamo la Sua del 19 c.m. con la quale, strumentalizzando fatti che non hanno avuto nella realtà né lo svolgimento né il significato che Lei vorrebbe loro attribuire, libera il Dott. Berlusconi, e con lui la nostra società, da qualsiasi impegno nei Suoi confronti, ritenendosi così, automaticamente, libero Lei stesso dagli impegni già assunti nei nostri confronti.

Rilevando in questo Suo atteggiamento la determinazione di porre termine al rapporto in corso, non possiamo che prenderne atto considerando cessato con effetto immediato.

Le esprimiamo altresì ogni più ampia riserva circa il Suo comportamento anche ai fini dei danni causatici.

Ricordiamo a tale proposito tra l'altro, che, avendo Lei reiteratamente manifestato un atteggiamento assolutamente concludente rispetto alla conclusione del contratto, la nostra consociata Publitalia ha ritenuto di poter proporre agli inserzionisti suoi clienti i programmi da Lei condotti e di assumere impegni in tal senso.

Inoltre anche l'altra consociata Videotime ha già dato seguito a parte degli interventi di allestimento degli studi con Lei concordati per la realizzazione dei Suoi programmi.

Distinti saluti.

RTI S.p.A. - Reti

Televisive Italiane »

Infine, con un comunicato stampa del 21 luglio 1992, l'emittente Italia 1 rendeva nota l'intervenuta cessazione della trasmissione « Mezzogiorno italiano », precisando che « l'interruzione del programma è dovuta all'improvvisa decisione di Funari di risolvere unilateralmente i rapporti in corso e che prevedevano la sua collaborazione anche in nuove trasmissioni, per le quali l'Azienda aveva già dato corso ad investimenti e alla raccolta pubblicitaria ».

Fin qui i fatti, in relazione ai quali si contrappongono le tesi difensive sviluppate dalle parti.

Secondo il ricorrente, sul presupposto dell'esistenza di un unico ed autonomo contratto (quello del 1° luglio 1992) *inter partes* relativo al periodo 1° luglio 1992-26 settembre 1992, con il fax del 19 luglio 1992 non avrebbe inteso in alcun modo porre in discussione il rapporto contrattuale in corso, ma semplicemente esprimere l'intenzione di prendersi una pausa di riflessione sull'opportunità di vincolarsi per la successiva stagione televisiva, alla luce degli episodi di incomprensione già denunciati con il fax del 16 luglio 1992.

In sostanza, non avendo Funari ancora accettato la proposta contrattuale della controparte, contenuta nella lettera del 19 giugno 1992, non esisteva ancora tra le parti un contratto per la stagione 92/93, mentre era pienamente efficace quello dell'1 luglio 1992, rispetto al quale il fax del 19 luglio 1992 non manifesterebbe alcuna volontà risolutiva.

Con la conseguenza che del tutto illegittima sarebbe la risoluzione unilaterale del contratto posta in essere dalla società convenuta che integrebbe, pertanto, un ingiustificato e gravissimo inadempimento degli obblighi assunti, fonte di notevoli danni per il ricorrente.

Ad avviso della società convenuta, invece, le trattative in corso tra le parti sin dal maggio del 1992 in ordine alla conclusione di un nuovo contratto, comprendente sia la prosecuzione estiva di « Mezzogiorno italiano », richiesta da Funari, che la collaborazione del ricorrente per la stagione successiva (dall'ottobre 1992 al giugno 1993), si sarebbero concluse con il perfezionamento di un vero e proprio accordo, con effetti obbligatori a carico di entrambi i contraenti. Accordo che RTI avrebbe riportato nella lettera in atti del 19 giugno 1992 e che sarebbe stato stipulato per

fatti concludenti, in quanto sia Funari che la società convenuta vi avrebbero dato concreta esecuzione.

In sostanza, secondo RTI S.p.A., in occasione dell'incontro del 12 giugno 1992 sarebbero state accettate le condizioni poste da Funari per proseguire la collaborazione nella stagione 92/93 e le parti si sarebbero accordate per riversare in un documento scritto (la lettera del 19 giugno 1992) i termini dell'accordo ormai raggiunto.

I successivi comportamenti concludenti tenuti dalle parti ed in particolare dal Funari, confermerebbero la sussistenza tra le stesse di un effettivo vincolo contrattuale, perfezionatosi alle condizioni di cui alla missiva del 19 giugno 1992. E, in questa prospettiva, la condotta tenuta dal ricorrente e le sue dichiarazioni avrebbero ingenerato nella controparte la certezza della sua adesione al contratto; condotta che sarebbe del tutto antitetica alla presunta volontà di non accettare la proposta negoziale della convenuta.

Del resto, la società convenuta non avrebbe avuto alcun interesse a concludere un accordo solo parziale (limitato alla sola prosecuzione estiva del programma) con il ricorrente e, pertanto, come ha dichiarato la stessa rappresentante legale di RTI S.p.A., « tale prosecuzione rappresentava la condizione per lo sviluppo del rapporto nella stagione 92/93 ».

In questo contesto, la lettera del 1^o luglio 1992, predisposta quando il programma andava in onda da dieci giorni dopo la scadenza del 30 giugno 1992, avrebbe in realtà assolto a mere finalità amministrative e fiscali, per giustificare gli emolumenti del ricorrente relativi ad alcune prestazioni aggiuntive rese prima del 30 giugno 1992 e quelli che gli sarebbero stati corrisposti per la prosecuzione estiva del programma.

Pertanto, la volontà manifestata dal Funari di non ritenersi vincolato per la stagione 92/93, integrerebbe un inadempimento degli obblighi contenuti nella missiva del 19 giugno 1992, legittimando la sospensione dell'esecuzione del contratto da parte della resistente e la sua domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del ricorrente.

Infine, secondo RTI S.p.A., anche qualora si dovesse ritenere che l'impegno di Funari per la stagione 92/93 fosse ancora oggetto di trattative tra le parti, tali trattative sarebbero inscindibilmente connesse con la prosecuzione estiva del programma « Mezzogiorno italiano », che sarebbe stata concessa al ricorrente solo al fine di consentire il perfezionamento degli accordi sulla stagione 92/93; con la conseguenza che la unilaterale determinazione del ricorrente di porre fine alle trattative, integrerebbe una condizione risolutiva del rapporto in corso. Senonché, le tesi difensive sviluppate dalla società resistente non possono essere condivise.

E, infatti, all'esito della compiuta istruttoria risulta del tutto smentita la circostanza che tra le parti si sia concluso, per *facta concludentia*, un accordo unitario comprendente sia la prosecuzione estiva del programma che la collaborazione del Funari alla stagione 92/93.

Muovendo dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal rappresentante legale della società convenuta, va sottolineato che la dott.sa Mascherpa ha precisato che, in occasione dell'incontro con il dott. Berlusconi del 12 giugno 1992, « il ricorrente accettò di impegnarsi per la stagione 92/93, formulando con entusiasmo delle proposte di natura artistica e demandando al proprio agente e alla controparte contrattuale la definizione del contenuto anche economico dell'accordo. Conseguentemente il 18 giugno 1992 in un incontro fra il Marangoni e il Giovannelli,

fu delineato l'oggetto dell'accordo che venne da noi formalizzato nella lettera del 19 giugno 1992. Lettera che cristallizza l'accordo raggiunto tra le parti sia in ordine alla stagione 92/93; sia in relazione alla prosecuzione estiva della trasmissione in corso sino al 26 settembre 1992, che costituiva oggetto di una espressa richiesta del ricorrente, condivisa da RTI... ».

Orbene, costituisce principio generale del processo civile quello posto dall'art. 116, comma 2, cod. proc. civ., secondo il quale le risposte delle parti in sede di interrogatorio libero possono essere utilizzate in sede di decisione come « argomenti di prova » e, quindi, come strumenti logico-critici per valutare le prove tipiche.

Senonché, quanto dichiarato dalla dott.sa Mascherpa non ha trovato un effettivo riscontro nella compiuta istruttoria ed anzi risulta in parte contraddetto dalle deposizioni testimoniali rese.

Il teste Giovannelli ha precisato che, in occasione dell'incontro del 12 giugno 1992, « non furono affrontate questioni economiche o la durata oraria del programma » e che « il ricorrente non formalizzò la sua accettazione, ma si adeguò nei fatti a quanto contenuto nella lettera del 19 giugno 1992 e così pure fece il suo agente ». Ma non ha fatto alcun riferimento ad un incontro con l'agente di Funari che si sarebbe svolto, come sostenuto dalla Mascherpa, il 18 giugno 1992, durante il quale si sarebbe delineato l'accordo trasfuso nella missiva del 19 giugno 1992.

Del resto, lo stesso Marangoni ha, invece, precisato che « la lettera del 19 giugno 1992 è giunta in una fase di trattative che sono proseguite anche successivamente, senza che il ricorrente assumesse impegni per la stagione 92/93, pur essendo interessato alla proposta. Le trattative comunque sono proseguite fino al 21 luglio 1992 ».

E che la trattativa si sia sviluppata anche dopo il 19 giugno 1992, trova una significativa conferma nella deposizione del teste Ricci, il quale ha dichiarato che, proprio il 19 giugno 1992 (quando, cioè, secondo RTI S.p.A., si sarebbe cristallizzato nella lettera in pari data l'accordo ormai perfezionato) in occasione di un incontro con il Funari « trassi anche la convinzione che le trattative in corso... avrebbero avuto una conclusione positiva ».

Il teste Brugola ha, peraltro, affermato che, in occasione della riunione con Berlusconi del 12 giugno 1992, « trassi la convinzione che si sarebbe svolto il programma nella stagione 92/93... Ricordo anche che, sempre nella predetta riunione, le parti concordarono di formalizzare gli accordi intervenuti. In realtà preciso meglio che lasciai la riunione con questa convinzione... In tale occasione... si stabilirono gli orari della trasmissione e la sua collocazione nel palinsesto » (circostanza peraltro smentita dal teste Giovannelli). E ha anche precisato che, successivamente, dovendo lo stesso Brugola occuparsi di reperire gli *sponsor* della trasmissione, « proprio in ragione degli impegni che si stavano assumendo, ho più volte chiesto al ricorrente se intendeva firmare o meno il contratto, ricevendo risposte rassicuranti ».

Il teste Corbella ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza « che il ricorrente ha ricevuto una proposta per la stagione 92/93 e ricordo anche che il ricorrente mi aveva manifestato alcune perplessità, riservandosi di rifletterci su ». Alla luce di quanto precede, è del tutto evidente che nessun contratto risulta concluso tra le parti in relazione alla stagione 92/93, ma soltanto che erano in corso trattative che non si sono perfezionate neppure per fatti concludenti.

In questa prospettiva vanno, infatti, intese sia la convinzione espressa da alcuni testi di una positiva conclusione delle trattative, sia le rassicurazioni fornite in proposito dallo stesso ricorrente; circostanze che costituiscono una esplicita conferma del fatto che le parti si trovassero ancora in una fase prodromica alla conclusione di un accordo. Solo così trovano una compiuta spiegazione le preoccupazioni manifestate al ricorrente, per i propri settori di competenza, dai testi Ricci e Brugola che, nella consapevolezza del fatto che il contratto non fosse ancora concluso, confidavano in una definizione della trattativa. Preoccupazioni che hanno comunque condizionato i loro interventi che si sono limitati, per quanto riguarda il settore del Ricci, all'acquisto di materiali (alcuni dei quali utilizzati già per la prosecuzione estiva del programma) per un esborso di circa 75 milioni, a fronte di un investimento complessivamente stimato in L. 1.250.000.000 che, evidentemente, sarebbe stato effettuato solo a contratto concluso.

Del resto, se il contratto si fosse perfezionato con le modalità descritte da RTI, non vi sarebbe stata alcuna necessità di regolamentare per iscritto solo l'impegno del ricorrente relativo alla prosecuzione estiva del programma, lasciando del tutto privo di qualsivoglia formalizzazione l'accordo relativo alla parte più significativa della collaborazione del Funari in un contesto aziendale dove, come ha precisato il teste Giovannelli, « è prassi la restituzione dei contratti controfirmati ». Alquanto inverosimile è in proposito la tesi sostenuta dal rappresentante legale della società resistente secondo cui « la lettera 1° luglio 1992 rappresenta una mera definizione amministrativa in ordine alla prosecuzione della trasmissione fino al 26 settembre 1992 e per definire i pregressi crediti del ricorrente, affinché lo stesso potesse emettere le relative fatture ». Non si comprende, infatti, per quale motivo la suddetta missiva richiami integralmente il contenuto del preliminare del 3 maggio 1992 e tutte le clausole in esso contenute se si trattasse, come sostiene la convenuta, di un mero giustificativo per l'emissione di fatture. Non si comprende neppure quali siano gli elementi dai quali desumere un contegno concludente del Funari.

Non integrano, infatti, un comportamento concludente le richieste del ricorrente in ordine ai mezzi tecnici necessari per le trasmissioni della stagione 92/93, trattandosi di indicazioni utili alla controparte proprio in una fase di trattative per poter conoscere e valutare la reale entità dei futuri impegni negoziali. E, infatti, il teste Gezzetti ha precisato « che il ricorrente non partecipò alle decisioni per la formalizzazione di piani di spesa, per la selezione dei preventivi, per la conclusione di ordini di forniture, per la redazione di progetti... però era a conoscenza delle spese che andavamo a sostenere sulla base delle sue richieste ». Orbene, è noto che « la conclusione del contratto — ai sensi dell'art. 1327, comma 1, cod. civ. — nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva risposta dell'accettante presuppone non solo la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste da detta norma (richiesta del preponente, natura dell'affare, usi), ma anche la puntuale conformità dell'esecuzione alla proposta » (Cass. 2 febbraio 1991, n. 1032).

Al di fuori della suddetta fattispecie, la cui operatività è comunque circoscritta alle ipotesi di conclusione del contratto tra persone lontane, affinché una condotta assuma il significato di accettazione della proposta della controparte è necessario che esprima in modo assolutamente inequivoco, nel contesto in cui è inserita, la volontà di concludere il contratto.

Volontà che non può essere nella specie ravvisata nelle attività svolte da Funari dopo la ricezione della proposta del 19 giugno 1992, o nelle dichiarazioni rese sulla probabile definizione dell'accordo.

In realtà, dalla dinamica di svolgimento dei fatti emerge con chiarezza che il successo ottenuto dalla trasmissione « Mezzogiorno italiano » aveva posto Funari nella condizione di ottenere, innanzi tutto, la prosecuzione del programma durante la stagione estiva. Prosecuzione che soddisfaceva anche gli interessi della resistente che prevedeva, comunque, « di mantenere intatti gli indici di ascolto » (teste Brugola) fino a quel momento ragguanti (cfr., in proposito, i dati Auditel in atti relativi al periodo 1^o-21 luglio 1992).

Nel frattempo e in attesa di un'accettazione da parte del Funari delle proposte attinenti la stagione 92/93, la trattativa, pur in fase avanzata, proseguiva con la convinzione della convenuta di concludere il contratto, mentre i rapporti tra le parti restavano unicamente regolati dal contratto 1^o luglio 1992 efficace sino al 26 settembre 1992.

In questo contesto di riferimento, il *fax* del 19 luglio 1992 non esprime affatto una volontà risolutiva del ricorrente: né in ordine ad un inesistente contratto per la stagione 92/93; né in relazione al solo contratto esistente tra le parti dell'1 luglio 1992. Quanto al secondo, è sufficiente osservare che il ricorrente non poteva sollevare da ogni impegno nei suoi confronti il dott. Berlusconi che non era la controparte negoziale di un contratto che risulta, invece, stipulato tra RTI S.p.A. e Gianfranco Funari che, infatti, ha regolarmente condotto la trasmissione del 21 luglio andata in onda due giorni dopo l'invio del *fax*.

Quanto alla trattativa in corso, all'interno della quale Silvio Berlusconi era un effettivo interlocutore del ricorrente, con il *fax* del 19 luglio 1992 Funari esprimeva il proprio disagio per alcuni episodi accaduti e, in assenza di una « contrattualità definita », formulava una precisa richiesta di ulteriori garanzie per impegnarsi nella successiva stagione televisiva, restando « in attesa di una eventuale ridefinizione ».

In sostanza, il ricorrente chiedeva alla controparte, con la quale stava ancora trattando, di negoziare le più opportune forme di tutela da « certi atteggiamenti dirigenziali » e, quindi, dalle eventuali interferenze sulle scelte attinenti la trasmissione, sollevandola, in caso contrario, da ogni impegno sino a quel momento assunto nel corso della trattativa.

In altri termini, la missiva del ricorrente si traduce in una nuova proposta, con la quale Funari chiede alla controparte l'assunzione di un ulteriore impegno quale condizione per la definitiva conclusione del contratto, ponendo la stessa convenuta di fronte all'alternativa di aderire alla richiesta o chiudere la trattativa. Non intendendo soddisfare quanto richiesto dal ricorrente, RTI S.p.A. ha del tutto legittimamente chiuso la trattativa in corso, pretendendo, però, di risolvere in modo illegittimo anche il contratto 1^o luglio 1992, rispetto al quale Funari non ha manifestato alcuna volontà risolutiva (circostanza che trova conferma nella precisazione resa in sede di interrogatorio dal legale rappresentante di RTI, secondo cui la convenuta « non poteva accettare un disimpegno del ricorrente dalla stagione futura e contemporaneamente mantenere in vita il programma in corso. Vi erano infatti fondate ragioni per ritenere che il ricorrente intendesse passare alla concorrente Rai Tre nella stagione 92/93 »).

Con la conseguenza che è indubbiamente censurabile il contenuto della missiva consegnata al ricorrente il 21 luglio 1992 nella parte in cui, in

modo del tutto ingiustificato, la società convenuta ha preteso di porre fine alle trattative e con esse anche al contratto per la stagione estiva. Si tratta di fattispecie che risultano prive di un effettivo collegamento sia genetico che funzionale, in quanto sussiste una piena autosufficienza dei singoli atti di autonomia. Il contratto 1° luglio 1992 soddisfa, infatti, l'interesse immediato alla prosecuzione, con le medesime condizioni del precedente contratto, della trasmissione « Mezzogiorno italiano » che, come chiarito, anche nel periodo estivo manteneva integri gli indici di ascolto in precedenza raggiunti e non risulta teleologicamente collegato da un nesso di reciproca interdipendenza alla trattativa in corso sulla stagione 92/93. Infatti, « perché possa configurarsi un collegamento tecnico tra negozi è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra essi, sia il requisito soggettivo costituito dal comune intento pratico delle parti di voler non l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una soltanto delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra » (Cass. 10 giugno 1991, n. 6567).

Non può neppure sostenersi che il mancato perfezionamento dell'accordo relativo alla stagione 92/93, determinatosi a seguito della rottura delle trattative posta in essere dalla convenuta con la lettera del 21 luglio 1992, abbia provocato il venir meno di un presupposto fondamentale che sarebbe stato tenuto presente dalle parti in sede di conclusione dell'accordo per la stagione estiva. Presupposto che, per assumere uno specifico rilievo nella prospettiva di cui all'art. 1467 cod. civ., deve necessariamente consistere « in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti » (Cass. 31 ottobre 1989, n. 4554). Inoltre, non risulta nemmeno provato che tale presupposto fosse comune ad entrambe le parti e che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti.

Infine, non vi è neppure spazio per ritenere che sussista nella specie un errore, da parte della società convenuta nella stipulazione del contratto 1° luglio 1992, tale da determinarne l'annullamento a seguito della rottura delle trattative sulla stagione 92/93. Non è emerso, infatti, che la stipulazione del contratto 1° luglio 1992 sia avvenuta sulla base di una falsa conoscenza della realtà da parte di RTI che, al contrario, era perfettamente consapevole della circostanza che Funari non aveva ancora accettato la proposta contrattuale relativa alla stagione successiva, limitandosi a fornire alla controparte tutte le indicazioni necessarie per l'assunzione dei relativi impegni.

Pertanto, di fronte alla richiesta formulate da Funari con il fax del 19 luglio 1992, la società convenuta poteva certamente abbandonare la trattativa, rinunciando così alla collaborazione di Funari dopo il 26 settembre 1992, ma non sottrarsi in modo del tutto illegittimo agli impegni negoziali assunti per la stagione estiva che restava regolamentata dal contratto 1° luglio 1992, rispetto al quale sussisteva il diritto del ricorrente alla sua integrale esecuzione.

Alla luce di quanto precede, vanno innanzi tutto respinte le domande proposte in via riconvenzionale dalla società resistente che, nel porre fine alla trattativa in corso sulla stagione 92/93, si è illegittimamente sottratta agli obblighi assunti con il contratto 1° luglio 1992. In questo contesto, nessun profilo di responsabilità può, infatti, ipotizzarsi a carico del

ricorrente. Con la conseguenza che, nella specie, le richieste risarcitorie avanzate dalla convenuta sono prive di ogni fondamento giustificativo, in quanto provengono dalla parte che, solo alla propria condotta gravemente inadempiente, può imputare i danni che assume di aver subito.

In presenza dell'illegittima manifestazione di volontà di RTI di porre fine al contratto (scadente il 26 settembre 1992) in corso, deve pertanto essere confermata (sussistendo entrambi i presupposti cui è subordinata la concessione della misura cautelare, così come individuati dal Giudice adito in via d'urgenza) l'ordinanza 1° agosto 1992, con la quale il Pretore di Monza, sul ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. (R.G. 4801/92) promosso da Gianfranco Funari per ottenere la manutenzione e l'immediata esecuzione del contratto *inter partes* 1° luglio 1992, così provvedeva: « ...in accoglimento del ricorso..., previa valutazione della perdurante esistenza del rapporto contrattuale di cui alla scrittura privata del 1° luglio 1992, ordina alla RTI (Reti Televisive Italiane) S.p.A. in persona del suo legale rappresentante di adempiere a tutte le obbligazioni (nessuna esclusa) relative ai rapporti contrattuali in corso (fino al 26 settembre 1992) di cui al citato contratto... ».

Si tratta, quindi, sulla premessa della sussistenza del diritto del ricorrente all'integrale esecuzione del contratto 1° luglio 1992, di verificare quali siano gli obblighi a carico della società resistente rimasti inadempiti a seguito della illegittima risoluzione del negozio e determinare, sulla base delle domande proposte dal ricorrente, quali siano i danni subiti dal Funari per effetto dell'inadempimento di RTI S.p.A.

Va innanzi tutto premesso che, come risulta documentalmente provato (v. doc. 70 di parte resistente, prodotto il 3 febbraio 1993), la società resistente ha già provveduto al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di L. 640.516.176; importo che, a norma del contratto 1° luglio 1992, risulta dovuto dalla parte inadempiente quale corrispettivo per le prestazioni di Funari che ha, dunque, diritto di trattenere la suddetta somma, corrispostagli il 16 dicembre 1992 da RTI S.p.A. in esecuzione del provvedimento cautelare dell'1 agosto 1992 in questa sede confermato.

La società resistente non ha, invece, adempiuto all'obbligo, derivante da uno specifico accordo tra le parti, di versare al ricorrente le somme corrispondenti agli introiti che sarebbero dovuti provenire dagli *sponsor* della trasmissione nel periodo 1° luglio 1992-26 settembre 1992.

In proposito, non risulta smentita la circostanza, dedotta dalla difesa del ricorrente, che sussisteva un'ulteriore pattuizione in base alla quale gli *sponsor* della trasmissione corrispondevano direttamente a Funari una quota (pari a L. 70.000.000 al mese per ogni *sponsor*) del loro contributo al programma.

Senonché, risulta provato che gli *sponsor* del periodo estivo erano due per ogni mese (cfr. la deposizione del teste Brugola), in quanto tutti i testi hanno escluso che, nel medesimo periodo, vi fosse quale terzo *sponsor* la « Arredamenti RB ».

Pertanto, in presenza dell'inadempimento di RTI S.p.A., spetta al ricorrente il complessivo importo di L. 420.000.000 per gli introiti non percepiti dagli *sponsor* (L. 140.000.000 al mese) nel periodo luglio-settembre 1992.

Inoltre, RTI risulta inadempiente, per il periodo 21 luglio 1992-26 settembre 1992, all'obbligo, assunto con il contratto 15 maggio 1991 (par.

9) dove il ricorrente è individuato quale « l'autore », di provvedere per ogni puntata della trasmissione ai versamenti in favore della SIAE a garanzia dei diritti d'autore.

Con la conseguenza che l'illegittima risoluzione del contratto operata dalla convenuta, determina il sorgere dell'obbligo a carico di RTI di risarcire il danno derivante al ricorrente dall'omissione dei suddetti versamenti nel periodo dal 21 luglio 1992 al 26 settembre 1992. Danno che può essere quantificato nella misura, indicata nel ricorso, di L. 2.000.000 per ciascuna delle residue puntate della trasmissione « Mezzogiorno italiano » non andate in onda, per un importo complessivo di L. 126.000.000.

Per quanto riguarda, invece, la domanda relativa al danno che sarebbe derivato al Funari per la mancata prestazione dell'artista nel periodo 21 luglio 1992-26 settembre 1992, essa sarebbe collegata all'interesse dell'artista a che la sua prestazione sia eseguita per la notorietà che ne può derivare. Il rifiuto opposto da RTI alla esecuzione del contratto determinerebbe, pertanto, il diritto del ricorrente al risarcimento di questa ulteriore voce di danno.

In proposito, va osservato che, a norma del contratto 1° luglio 1992, non è configurabile un obbligo in capo a RTI di utilizzare, mediante la diffusione televisiva, le prestazioni del ricorrente (cfr. la clausola *sub 6/c* di cui al preliminare 3 maggio 1991, ribadita nei contratti definitivi del 15 maggio 1991), indipendentemente dalla circostanza che, su richiesta di Funari, sia stata concessa al ricorrente la trasmissione in diretta del programma.

Senonché, le suddette clausole, indubbiamente operative nell'ipotesi di regolare e fisiologica esecuzione del contratto, non costituiscono un ostacolo al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto di risarcimento di questa ulteriore voce di danno derivante dalla improvvisa soppressione della trasmissione, unilateralmente ed illegittimamente disposta da RTI S.p.A. a far tempo dal 21 luglio 1992.

La stessa giurisprudenza ha, infatti, in diverse occasioni affermato la risarcibilità di danni provocati dalla oggettiva lesione di situazioni idonee a produrre, anche solo probabilmente e non con assoluta certezza, un determinato reddito (v., tra le altre, Cass. 19 dicembre 1985, n. 6506; Cass. 19 novembre 1983, n. 6906; Cass. 4 maggio 1982, n. 2765; App. Roma, 17 febbraio 1988 e, in tema di interesse dell'artista alla notorietà, Trib. Milano, 29 aprile 1976).

In questa prospettiva, l'inadempimento posto in essere dalla società convenuta si è di fatto tradotto nella cancellazione del programma di Funari sino alla scadenza (26 settembre 1992) del contratto 1° luglio 1992, privando così il ricorrente dell'aspettativa, connaturata alle prestazioni dedotte in contratto, di vedere diffusa con il mezzo televisivo la propria trasmissione. Aspettativa che risulta irrimediabilmente compromessa in presenza del rifiuto della parte inadempiente di consentire la prosecuzione del programma sino alla naturale scadenza del 26 settembre 1992.

In altri termini, è vero che in presenza di una regolare esecuzione del contratto la società convenuta avrebbe potuto, per esigenze di palinsesto o in presenza di una insufficiente *audience*, anche sospendere o non consentire la diffusione televisiva del programma; ma è anche vero che il rifiuto di eseguire nella sua globalità il contratto 1° luglio 1992, illegittimamente opposto da RTI S.p.A., ha provocato anche l'oggettiva impossibi-

lità per il ricorrente di accrescere la propria notorietà presso il pubblico mediante la diffusione del programma. In questo modo, infatti, risulta definitivamente compromessa la possibilità di raggiungere un risultato (la diffusione del programma) che, nell'impianto negoziale predisposto dalle parti, costituisce oggetto di una legittima aspettativa dell'artista all'incremento della propria notorietà.

Del resto, è del tutto evidente che l'attività di presentatore e di ideatore di programmi televisivi non può prescindere dalla diffusione delle realizzazioni dell'autore che, solo in questo modo, ha un'effettiva opportunità di costruire o rafforzare la sua immagine presso il pubblico che si saprà conquistare proprio mediante la presentazione delle sue opere. E, in questa prospettiva, sussiste indubbiamente il dovere della controparte negoziale, che, nella specie, « possiede l'organizzazione necessaria per realizzare programmi televisivi » (v. le premesse dei contratti del 15 maggio 1991), di offrire all'artista la possibilità di sottoporre all'attenzione del pubblico la propria opera. Possibilità che non è affatto esclusa dall'impianto negoziale predisposto dalle parti e che costituisce un bene patrimoniale, un'entità economicamente e giuridicamente valutabile che cessa definitivamente di esistere in presenza dell'inadempimento del contratto da parte di RTI che, in questo modo, non solo ha privato il ricorrente delle prestazioni oggetto del contratto, ma anche della aspettativa *de qua*, funzionalmente collegata ad una integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto.

Pertanto, l'illegittima soppressione del programma disposta dalla convenuta comporta il sorgere in capo alla stessa di un obbligo risarcitorio nei confronti del ricorrente; obbligo che non può essere circoscritto al mero equivalente economico delle prestazioni rimaste inadempite, ma che ricomprende anche il danno attuale e risarcibile conseguente all'oggettiva impossibilità dell'artista di soddisfare il proprio interesse alla notorietà mediante la diffusione del programma dallo stesso curato e condotto.

Senonché, una volta raggiunta la certezza del diritto del ricorrente di risarcimento del danno, va anche sottolineata la difficoltà di determinare il suo esatto ammontare, trattandosi della lesione di un bene la cui indubbia valenza economica sfugge ad una rigida predeterminazione. Con la conseguenza che, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 cod. civ. e 432 cod. proc. civ., occorre procedere, così come richiesto dal ricorrente, ad una valutazione equitativa del danno subito dal Funari.

Peraltro, nella specie, la quantificazione del danno non può comunque prescindere dall'indiscusso successo che la trasmissione « Mezzogiorno italiano » continuava a riscuotere anche al momento della sua improvvisa interruzione (cfr. gli indici di ascolto in atti). Successo che contribuiva indubbiamente all'incremento della notorietà di Funari, nel contesto di un programma che non aveva subito una flessione di *audience* neppure nel mese di luglio, quando normalmente, in coincidenza con la stagione estiva, si verifica un fisiologico calo degli spettatori televisivi.

Il danno subito dal ricorrente per la mancata prestazione dell'artista nel periodo 22 luglio 1992-26 settembre 1992 può, dunque, essere liquidato, in via equitativa, nella misura di L. 101.648.076; somma corrispondente al 10% del valore delle prestazioni economiche contrattualmente spettanti al Funari per le residue 63 puntate della trasmissione che sarebbero dovute andare in onda nel periodo dal 21 luglio 1992 al 26 settembre 1992. Prestazioni che, complessivamente, ammontavano a L. 1.016.480.769 di

cui: L. 551.250.000 a titolo di corrispettivo contrattuale (L. 8.750.000 a puntata); L. 339.230.769, per gli introiti derivanti dagli *sponsor*, L. 126.000.000, per i versamenti SIAE a garanzia del diritto d'autore dal 21 luglio 1992 al 26 settembre 1992.

Vanno, invece, respinte le ulteriori domande proposte dal ricorrente.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno per la perdita della *chance* di stipulare con RTI S.p.A. il contratto per la stagione televisiva 92/93, a causa dell'inadempimento posto in essere dalla società convenuta, è sufficiente osservare che tale possibilità aveva perso effettiva consistenza a seguito del *fax* inviato dal ricorrente il 19 luglio 1992. Infatti, come è stato ampiamente chiarito, tale missiva, inviata da Funari nel corso della trattativa sulla stagione 92/93, equivaleva ad una nuova proposta, a seguito della quale RTI S.p.A. poteva legittimamente chiudere la trattativa in atto, non potendo o non volendo concedere al ricorrente le ulteriori garanzie richieste.

In altri termini, non vi è spazio per ipotizzare la risarcibilità del danno relativo alla lesione di un bene (consistente nella possibilità di concludere con RTI il contratto relativo alla stagione 92/93) che non costituiva più oggetto neppure di un'aspettativa dopo che il ricorrente, con la missiva del 19 luglio 1992, ha di fatto posto la controparte nella condizione di abbandonare le trattative in corso. E, in questa prospettiva, l'inadempimento da parte di RTI S.p.A. del contratto 1° luglio 1992 non è idoneo a produrre alcun danno attuale e risarcibile in ordine alla mancata conclusione *inter partes* del contratto per la stagione 92/93; conclusione ormai definitivamente preclusa dalla legittima chiusura delle trattative da parte della società resistente.

Peraltro, priva di qualsivoglia fondamento giustificativo è la domanda di condanna del ricorrente *ex art. 96 cod. proc. civ.* formulata da RTI S.p.A. in ordine alla suddetta richiesta risarcitoria, in quanto non sussistono nella specie i requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano la peculiare figura di illecito disciplinata dalla norma in questione.

Va, altresì, respinta la domanda di risarcimento del danno per la presunta lesione dell'identità personale che il ricorrente avrebbe subito nel momento in cui « RTI attraverso i suoi funzionari e gli organi di stampa controllati, ha attribuito a Funari la volontà risolutiva del rapporto, contro verità e distorto così le caratteristiche unane ed i valori ideali rispettati dal ricorrente ed apprezzati dal suo pubblico ».

In proposito, è possibile osservare che attraverso una costante evoluzione giurisprudenziale si è, in epoca relativamente recente, consolidato un orientamento volto ad affermare l'esistenza nel nostro ordinamento di « un diritto alla identità personale quale interesse giuridicamente protetto a non veder travisato o alterato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale » (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769).

Senonché, nella specie non risulta provato, né sussistono concreti elementi per ritenere che sia stato violato, da parte della società resistente, il diritto del ricorrente al rispetto della propria immagine di artista e di individuo.

E, infatti, l'attribuzione al ricorrente della volontà di risolvere, con il *fax* del 19 luglio 1992, « unilateralmente i rapporti contrattuali che prevedevano la sua collaborazione anche in nuove trasmissioni » (così il comunicato stampa del 21 luglio 1992 in atti), costituisce espressione del diritto

spettante ad ogni contraente di esprimere le proprie valutazioni sulla condotta della controparte negoziale.

Questo perché il diritto, di rilevanza costituzionale, di ogni individuo a manifestare liberamente il proprio pensiero, trasferito nell'ambito del peculiare contesto relativo ai rapporti negoziali, si traduce nella concreta possibilità per entrambe le parti di un contratto di esprimere valutazioni, critiche, perplessità, interpretazioni, riserve in ordine ai comportamenti o alle dichiarazioni della controparte. E solo laddove queste forme di manifestazione del pensiero integrino una illecita lesione di posizioni soggettive, che siano peraltro oggetto di una specifica tutela costituzionale, civile o penale, tali comportamenti, in presenza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi, possono costituire fonte di responsabilità.

Senonché, nella specie, le dichiarazioni della società convenuta volte ad attribuire al ricorrente la volontà di risolvere i rapporti contrattuali *inter partes* esprimono una valutazione che può non essere condivisa sotto un profilo giuridico, ma che non si traduce per il suo intrinseco contenuto nella lesione del diritto del ricorrente di vedere rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale. Inoltre, come risulta dalla documentazione in atti, la diffusione garantita dalla stampa al comunicato dell'emittente Italia 1 del 21 luglio 1992, risulta ampiamente bilanciata dalla pari diffusione che, nei giorni successivi, gli organi di informazione hanno assicurato alle valutazioni espresse dal ricorrente, nonché all'ordinanza del Pretore di Monza dell'1 agosto 1992.

In questo contesto di riferimento, non è pertanto ipotizzabile una lesione del diritto alla identità personale di Funari, la cui immagine sociale non risulta in alcun modo alterata dalla diffusione, da parte della stampa, del comunicato della resistente che si è peraltro limitata, nell'ambito del proprio diritto di procedere ad una valutazione critica del *fax* del 19 luglio 1992, ad attribuire al ricorrente l'intenzione di risolvere i rapporti in corso.

Peraltro, l'insussistenza della ipotizzata lesione determina anche il rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere la pubblicazione della presente sentenza su alcuni quotidiani e settimanali a diffusione nazionale.

Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande proposte, confermata l'ordinanza del Pretore di Monza dell'1 agosto 1992 e riconosciuto il diritto del ricorrente di trattenerne le somme già corrisposte dalla convenuta in esecuzione del suddetto provvedimento, RTI S.p.A., va condannata al pagamento in favore di Gianfranco Funari del complessivo importo di L. 647.648.076 (di cui L. 420.000.000, per gli importi non percepiti dagli *sponsor* dall'1 luglio 1992 al 26 settembre 1992; L. 101.648.076, per la mancata prestazione dell'artista dal 22 luglio 1992 al 26 settembre 1992; L. 126.000.000, per i compensi non liquidati dalla SIAE dal 22 luglio 1992 al 26 settembre 1992).

La società resistente va, inoltre, condannata al pagamento in favore del ricorrente degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, su tutti i suddetti importi dal dovuto al saldo.

Infatti, trattandosi di crediti spettanti al ricorrente in ragione dell'indebitamento da parte della resistente del contratto di scrittura artistica dell'1 luglio 1992, si estende ad essi il meccanismo di cui all'art. 429, ultimo comma, cod. proc. civ. che è applicabile anche ai crediti derivanti

dai rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ. (per tutte, Cass. 3 aprile 1987, n. 3244).

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di un terzo.

La società resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore del ricorrente della restante quota che si liquida in complessive L. 140.000.000 (di cui L. 15.000.000 a titolo di spese e L. 125.000.000 a titolo di onorari).

La sentenza, ai sensi dell'art. 431, comma 1, cod. proc. civ. è provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M. — il Pretore, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso.

Condanna RTI S.p.A. al pagamento in favore di Gianfranco Funari delle seguenti somme:

1) L. 420.000.000 (quattrocentoventimilioni) per gli importi non percepiti dagli *sponsor* nel periodo 1° luglio-26 settembre 1992;

2) L. 101.648.076 (centounomilioneisecentoquarantottomila76) per la mancata prestazione dell'artista nel periodo 22 luglio-26 settembre 1992;

3) L. 126.000.000 (centoventiseimilioni) per i compensi non liquidati dalla SIAE nel periodo 22 luglio-26 settembre 1992;

e, quindi, al complessivo importo di L. 647.648.076 (seicentoquarantasettemilioneisecentoquarantottomila076).

Con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT su tutte le somme dal dovuto al saldo.

Rigetta le domande *sub D)* 2 e 3, nonché C) di cui alle conclusioni rassegnate in ricorso.

Respinge le domande proposte in via riconvenzionale da RTI S.p.A.

Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna la società convenuta al pagamento della restante quota in favore del ricorrente, liquidata in L. 140.000.000.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La lunga ed interessante sentenza del Pretore di Monza che si pubblica contiene molteplici e pregevoli spunti degni di approfondimento, tra essi sono stati scelti ed enunciati nei principi di sopra massimati solo alcuni, tralasciando sia le questioni processuali, attinenti alla litispendenza ed alla continenza, sia le questioni più strettamente laburistiche, relative alla qualificazione del rapporto del presentatore ed autore di un programma televisivo come rapporto di lavoro parasubordinato (ai fini della determinazione della competenza), che pure sono oggetto di diffusa trattazione nella motivazione.

2. I principi che si segnalano sono invece almeno tre:

a) è necessario che la condotta dalla quale si pretende di inferire l'accettazione tacita della proposta contrattuale esprima in modo assolutamente inequivoco tale volontà;

b) ha rilevanza giuridica la legittima aspettativa dell'artista di vedere diffusa con il mezzo televisivo la propria trasmissione, tale aspettativa, è risarcibile, sia pure in via equitativa, in caso di lesione conseguente al rifiuto da parte del committente di consentire la prosecuzione del programma;

c) la dichiarazione fatta pubblicamente da una parte contrattuale volta ad attribuire alla propria controparte la volontà di risolvere i rapporti contrattuali non costituisce violazione del diritto alla identità personale di questa.

Quanto al primo, avendo la questione un carattere eminentemente interpretativo, si impone una sintetica ricostruzione del fatto.

Tra la RTI S.p.A. e il Sig. Funari esistevano tre contratti aventi la stessa durata e diverso contenuto con i quali il secondo si impegnava a collaborare con la prima concedendo licenza per l'utilizzo di uno schema di un programma televisivo, assumendosi l'impegno di autore dei relativi testi, di attore e conduttore del medesimo programma, dal 15 maggio 1991 al 30 giugno 1992, con concessione alla società del diritto di opzione per il rinnovo per un altro anno del contratto.

La RTI S.p.A. non esercitava l'opzione entro il termine previsto (aprile 1992) ma nel maggio 1992 tra le parti cominciarono a imbastirsi programmi per la successiva stagione televisiva '92/'93. In particolare, la RTI S.p.A. formulava una propria proposta che veniva rifiutata dal Funari. Seguiva un incontro personale tra il Funari e Silvio Berlusconi — che controllava la società convenuta — e una nuova proposta della società, anche questa mai formalmente accettata dal Funari. Tuttavia, il programma televisivo continuava oltre la scadenza contrattuale prevista (30 giugno 1992). Solo nel luglio 1992 veniva formalizzato un nuovo accordo che prorogava la durata della trasmissione fino a tutto settembre 1992.

A seguito di un mutamento di programmazione (cancellazione di un'intervista) il Funari si rivolgeva direttamente a Silvio Berlusconi per manifestargli il proprio disagio nel mantenere l'impegno con la Rete televisiva e « sollevava da ogni impegno nei suoi confronti » lo stesso. La trasmissione continuava ancora per due giorni ma giungeva tempestivamente una lettera della RTI con la quale questa comunicava di rinvenire nel comportamento del conduttore televisivo la determinazione di porre termine al rapporto e riteneva lo stesso immediatamente cessato. Tale interpretazione veniva, peraltro, pubblicizzata dalla Rete televisiva con un comunicato stampa.

Il nucleo del problema è così rappresentato da una corretta interpretazione dei rapporti intercorsi tra le parti. Segnatamente, si potevano ritenere le trattative intercorse tra le parti in uno stadio tanto avanzato, da far considerare l'accordo per la prosecuzione del programma per la stagione 1992/'93 già raggiunta, assumendo la lettera che prorogava la durata al settembre 1992 il senso di un documento con finalità esclusivamente amministrative e fiscali?

A questa domanda il Giudice adito ha risposto escludendo la sussistenza di un tacito accordo tra le parti circa la stagione televisiva 1992/'93, conclusosi *ex art.* 1327 cod. civ., ed interpretando la dichiarazione del Funari non come volontà risolutiva (né con riferimento all'inesistente contratto per la stagione 1992/'93 né in relazione al contratto 1° luglio-26 settembre 1992) ma come « richiesta di ulteriori garanzie per definire l'accordo per la stagione successiva.

Risulta effettivamente inopportuno il richiamo all'art. 1327 cod. civ. nel caso di specie; esso, infatti, si riferisce soltanto ai contratti conclusi fra persone lontane o assenti. Tale assunto, anche se non trova diretto riscontro nel testo della legge, è pacifico sia in dottrina (per tutti SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, Comm. Sc. Br., Bologna-Roma, 1970, 116) che in giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 7 marzo 1953, n. 660, in *Rep. Foro it.*, 1953, voce, *Obbligazioni e contratti* n. 64). Peraltro, l'esecuzione della prestazione, senza la preventiva risposta, realizza il perfezionamento del contratto soltanto in presenza di una delle condizioni previste dalla norma. È, invero, principio consolidato in giurisprudenza che le tre ipotesi di esecuzione senza preventiva risposta hanno natura tassativa costituendo l'art. 1327 cod. civ. un'eccezione rispetto alla regola principale codificata dall'art. 1326 cod. civ. Come tale la disposizione non può applicarsi ad altre ipotesi che non siano quelle da essa specificamente indicate (cfr. Cass. 8 maggio 1985, n. 2850, in *Rep. Giur. it.*, 1985, voce cit., n. 270; Id., 12 ottobre 1983, n. 5947, in *Mass. Foro it.*, 1983, 1221; Id., 25 ottobre 1977, n. 4576, in *Rep. Giur. it.*, 1977, voce cit., n. 122; Id., 3 agosto 1973, n. 2256, *ivi* 1973, voce cit., n. 70; Id., 10 aprile 1970, n. 1009, *ivi*, 1970, voce cit., 72; Id., 13 novembre 1970, n. 2401, in *Giust. civ.*, 1971, I, 914; Id., 5 dicembre 1969, n. 3891, in *Riv. dir. comm.*, 1970, II, 253 ss.; Id., 7 settembre 1966, n. 2338, in *Rep. Giur. it.*, 1966, voce cit., n. 110; Id., 27 luglio 1957, n. 3169, in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 48 ss.).

Se per mera ipotesi, si volesse prescindere dagli ostacoli, appena ricordati, l'applicazione della norma sarebbe comunque impedita nella pratica dalle dichiarazioni che hanno accompagnato la esecuzione. Il tema è noto in dottrina, e riguarda appunto il valore della «*protestatio*» dell'oblato, poiché rappresenta il terreno di confronto delle diverse tesi elaborate con riferimento all'inizio dell'esecuzione.

Più precisamente in presenza dell'esecuzione di cui alla norma citata ci si può domandare (SACCO, *Il contratto*, Torino, 1993, 119) se l'effetto della medesima venga paralizzato dalla *protestatio*, ossia dalla dichiarazione con cui il soggetto dell'esecuzione manifesta la sua volontà di non concludere il contratto. Chi vede nell'esecuzione di cui parliamo una manifestazione (tacita) di volontà dovrà rispondere affermativamente; per quanto l'esecuzione possa essere concludente, la controdiagnosi che l'accompagna le toglie ogni univocità, e pertanto ogni attitudine a manifestare un consenso.

Chi veda nell'esecuzione un atto sociale tipico concluderà invece che contro il fatto non vale la protesta.

A noi pare condivisibile l'opinione di chi (SACCO, *op. cit.*, 119) ritiene che la soluzione non sia necessariamente identica in tutti i casi. « Un'ingerenza lecita (consegna, partecipazione) nella sfera del proponente può avere una funzione diversa dalla conclusione del contratto (puro esercizio di diritto, atto di cortesia, liberalità, ecc.). Questa funzione può emergere dalla *protestatio*, che impedirà la conclusione del contratto. La risposta è un'altra, invece, se l'esecuzione concreta un'ingerenza astrattamente illecita nella sfera dell'offerente. Qui, la protesta di chi effettua l'ingerenza non può eludere la conclusione del contratto. L'ingerenza astrattamente *contra ius* non si realizza se non come delitto o come contratto; e la legge non può lasciar libero l'autore dell'ingerenza di optare per la qualificazione giuridica che egli preferisca » (SACCO, *op. cit.*, 120, a questo si fa rinvio anche per un approfondimento in tema di manifestazione tacita della volontà).

3. Merita attenzione la massima concernente la tutela del « la legittima aspettativa dell'artista alla diffusione » della propria opera, la fattispecie è nota in giurisprudenza (si veda Corte App. Roma 25 gennaio 1983, in *Dir. aut.*, 1985, 516 e in *Rass. dir. civ.*, 1984, 1137, con nota di SILVESTRO; Trib. Roma, 2 febbraio 1973, in *Dir. aut.*, 1973, 338 e in *Temi romana*, 1973, II, 252, con nota di AFELTRA, *Ruolo artistico e diritto di autore*, si trattava, in quest'ultimo caso, di un'attrice di prosa, ingaggiata dalla RAI per un certo tempo e per un minimo di prestazioni artistiche, non tutte realizzate alla scadenza del contratto ed anche in questo caso veniva in rilievo l'interesse per l'artista ingaggiato a che le sue prestazioni artistiche fossero utilizzate; in tema di produzione cinematografica v. Pretura Roma 2 marzo 1981, in *Dir. aut.*, 1981, 419, con riferimento al diritto dell'artista a partecipare alla realizzazione dell'opera, nel caso in cui tale partecipazione sia già stata ampiamente pubblicizzata) e in dottrina (oltre alle note citate si veda: CAPOZZI, *Il diritto dell'attore cinematografico alla rappresentazione e alla esecuzione*, in *Dir. aut.*, 1946, 197; MU, *I diritti dell'artista interprete*, in *Rass. dir. cinem.*, 1960, 10; SPANO, *L'attore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1962; GIANNINI, *Il diritto dello spettacolo*, Roma, 1959; FERRARA, *Scrittura teatrale e diritto-dovere di cooperazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, II, 195; LA ROSA, *Il rapporto di lavoro nello spettacolo*, Milano, 1986; FABIANI, alla voce « Artista interprete o escutore », in *Digesto*, Torino, 1987; IMPERIOLI, *Il diritto dell'artista interprete o esecutore alla prestazione e alla sua utilizzazione nei rapporti con l'impresa di spettacolo*, in *Dir. aut.*, 1990, 510) ed anzi rappresenta l'esempio classico cui fa ricorso la manualistica (SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 1992) per spiegare quel diritto che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato e che consiste nell'interesse personale e professionale del lavoratore ad eseguire la sua prestazione, che può subire un ingiusto pregiudizio in conseguenza della scelta del datore di lavoro di lasciarlo inattivo.

È pacificamente riconosciuto ed individuato nel *contratto di lavoro artistico* (su tale figura si veda: GIANNINI, *op. cit.*, 104; SPANO, *op. cit.* 66), indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata (il problema è aperto in dottrina e giurisprudenza, per una ricognizione più completa cfr. LUCIANI, nota a Cass. Sez. Un., 5 giugno 1989, in *NGCC*, 1989, I, 605) che gli si riconosca (IMPERIOLI, *op. cit.*, 512), un interesse protetto del lavoratore ad eseguire la prestazione, interesse che rientra nel *sin-lagma funzionale* del contratto in conseguenza di un fondamentale interesse alla notorietà di cui l'artista è portatore (SPANO, *op. cit.*, 22). La rilevanza dell'*interesse alla notorietà* deriverebbe dal principio per cui « la personalità degli interpreti e, in genere, degli operatori dello spettacolo si esprime e si concretizza non solo sulla base delle prestazioni e degli apprezzamenti già acquisiti, ma anche in funzione delle valutazioni in divenire, ragionevolmente desumibili da ogni nuova prestazione che, esponendo detti soggetti al giudizio del pubblico e alle considerazioni della critica, possa astrattamente arricchire di riconoscimenti e consensi la loro posizione » (Pret. Roma, 2 marzo 1981, in *Dir. aut.*, 1981, 419). L'interesse alla notorietà acquista i connotati del diritto dell'artista ad avere un pubblico, naturale riflesso dell'essenza stessa della prestazione artistica, la quale esiste in quanto esistano destinatari atti a recepirla. Ne consegue che « l'obbligo di diffusione costituisce un elemento naturale o presunto del contratto di scrittura artistica: esso, pur non essendo essenziale per

la validità dello stesso e non espressamente previsto, discende dalla legge » (Corte App. Roma 25 gennaio 1983, cit.).

L'interesse dell'attore o dell'interprete ad avere un pubblico destinatario si atteggia diversamente a seconda dei mezzi tecnici utilizzati per la rappresentazione. Infatti, tale interesse si realizza immediatamente nella rappresentazione o nell'esecuzione pubblica e contemporanea alla stessa; si soddisfa nella diffusione radiotelevisiva al momento o per il tramite della effettiva messa in onda della riproduzione, successivamente, cioè alla recitazione che è stata oggetto della registrazione; nell'opera cinematografica esso si soddisfa solo al momento e per mezzo della pubblica proiezione (così ASSUMA, *L'artista esecutore nell'impresa fonografica*, Roma, 1974, 75). Perciò, quando la rappresentazione non avviene in diretta, davanti al pubblico, il diritto alla utilizzazione della prestazione si identifica con quello alla diffusione (così SILVESTRO, *op. cit.*, 1138).

Peraltro il diritto alla diffusione dell'opera o del programma televisivo è riconosciuto solo all'artista, è stata infatti esclusa la tutela dell'interesse dell'intervistato, per esempio, a vedere trasmesso un servizio informativo e culturale in assenza di uno specifico obbligo contrattuale in tal senso (Pret. Roma 9 settembre 1992, in questa *Rivista*, 1993, 151, con mia nota; ma cfr. anche Pret. Roma 1986, *ivi*, 1987, 1022).

Si discute, tuttavia, sulla individuazione di una fonte del riconoscimento del diritto alla notorietà dell'artista, secondo SPANO (*op. cit.*, 92) tale fonte sarebbe da rintracciare nell'art. 83 della legge sul diritto d'autore, secondo IMPERIOLI (*op. cit.*, 513) la disposizione richiamata rappresenterebbe piuttosto una ulteriore manifestazione dell'interesse alla notorietà e non la sua fonte, mentre il diritto alla notorietà non avrebbe bisogno di una esplicita norma che lo preveda, se — come fa l'Autore — si accoglie la teoria c.d. « monistica » dei diritti della personalità.

In vero la particolarità del fenomeno in esame deriva dalla sua duplice valenza, esso è a cavallo tra il diritto dei contratti e il diritto della personalità, cioè il diritto morale dell'artista. Come è stato giustamente sintetizzato: l'artista interprete o esecutore esercita il diritto a veder utilizzata la propria prestazione concedendo temporaneamente l'esercizio della facoltà di diffonderla; in questo modo, « egli persegue, in via diretta, ragioni di tipo patrimoniale e, attraverso queste ultime, anche e soprattutto interessi di tipo personale che, per questioni etiche, oltre che normativo-sistematiche, si devono considerare preminenti » (SILVESTRO, *op. cit.*, 1149; per un'ampia ricognizione ed un puntuale approfondimento in tema di negozi sugli attributi della personalità vd. ZENO ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in questa *Rivista*, 1993, 545). Il carattere, per così dire, « anfotero » dell'interesse alla notorietà comporta, infine, nella pratica il problema di individuare la natura della lesione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di diffusione incombente sul concessionario nell'esercizio di diritti di utilizzazione economica di prestazioni artistiche. A tal proposito la sentenza in esame è stata opportunamente chiara, escludendo che il danno risarcibile all'artista consista nell'equivalente economico della prestazione rimasta inadempita, e riconoscendo un *quid pluris* risarcibile in via equitativa. Senonché, la stessa sentenza — con discutibile scelta dogmatica — qualifica questo interesse come una « aspettativa » connaturata alla prestazione dedotta in contratto e non come un pieno diritto (sulla nozione di aspettativa si veda da ultimo PELOSO, *Aspettativa di diritto*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, 1987, 465).

Da ultimo e con riferimento alla quarta massima dianzi riportata v'è da segnalare una ulteriore interferenza tra diritti negoziali e diritti della personalità. In particolare, si trova da un lato precisato quale sia il concreto atteggiarsi del diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero in sede negoziale, cioè ciascuna delle parti può esprimere valutazioni, critiche, perplessità, interpretazioni, riserve in ordine ai comportamenti ed alle dichiarazioni della propria controparte. Dall'altro, è astrattamente incluso nel « patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale », costituente il diritto all'identità personale del soggetto anche la sua condotta negoziale. Tuttavia, si precisa anche che tale diritto non è lesa dall'attribuzione al soggetto di una volontà risolutiva rispetto ad un rapporto negoziale.

Sul diritto all'identità personale esiste ormai una copiosa letteratura cui si fa rinvio (DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Giuffrè, 1992, 399; BAVETTA, voce *Identità (diritto alla)* in *E.d.D.*, XIX, Giuffrè, 1970, 953; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Cedam, 1984; AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Iovine, 1983; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1985; GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 853; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche nel Rescigno*, 2, Utet, 1982, 98 ss.; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810; NIRO, *Vicende giuridiche del diritto all'identità personale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983, 665; MASTROPAOLO, *Identità personale e manifestazione di pensiero*, in questa *Rivista*, 1985, 584; PACE, *Il diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 490; DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto all'identità personale*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 144; ZENO ZENCOVICH, *Onore, e reputazione nella Responsabilità civile*, III, a cura di ALPA BESSONE, nella *Giurisprudenza di Bigiavi Utet*, 1987, 68 ss.; BILLI, *Diritto all'identità personale e sistema dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1988, 172; IANNOLO-VERGA, *Il diritto all'identità personale*, in *NGCG*, 1987, II, 453; PIZZORUSSO, ROMBOLI, BRECCIA, DE VITA, *Persone fisiche*, nel *Commentario Scialoja Branca*, Zanichelli, in *Foro it.*, 1988, 51), sebbene merita memoria il fatto che si tratta di un diritto di genesi giurisprudenziali (cfr. Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 865, con nota di DOGLIOTTI; le quattro ordinanze della Pret. Roma dell'11 maggio 1981, *ivi*, 1982, 818, con nota di DOGLIOTTI; Pret. Verona del 21 dicembre 1982, in *Foro it.*, 1983, I, 462, con nota di ROPPO; Trib. di Roma del 15 settembre 1984, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 490, con nota di DOGLIOTTI; Trib. di Roma 27 marzo 1984, *ivi*, 1985, I, 2, 13, con nota di DOGLIOTTI; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211, con nota di PARGOLESI; in *Dir. inf.*, 1985 con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1985, con note di MACIONE, *L'identità personale in Cassazione: un punto di arrivo e un punto di partenza*, e di DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*; Pret. di Roma del 3 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 244; Pret. di Varese del 27 gennaio 1986, *ivi*, 1986, 553; App. Roma 24 maggio 1991, in *Resp. civ.*, 1992, 121, con nota di AMATO, *Lesione del diritto all'identità personale*).

MICHELE CLEMENTE